

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	13
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV Camera e 3 ^a e 4 ^a Senato)	»	18
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	19
GIUSTIZIA (II)	»	20
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	30
FINANZE (VI)	»	55
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	56
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	57
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	65
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	68
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	69

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia: FdI; Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	70
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	77
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	78

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. C. 2096 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 19 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Salvatore CICU.

La seduta comincia alle 12.55.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.

C. 2096 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marcello TAGLIALATELA, *relatore*, dopo aver richiamato brevemente gli aspetti salienti del decreto-legge, ricorda che esso riproduce sostanzialmente i contenuti del disegno di legge C. 1154, sul quale il Comitato si era già espresso il 26 luglio 2013. Non stupisce pertanto che

anche talune criticità a suo tempo rilevate in occasione dell'esame del predetto disegno di legge ordinario siano riprodotte nel decreto-legge all'esame. Viene in rilievo essenzialmente un problema di inadeguatezza del coordinamento della nuova innovativa disciplina con quella preesistente, che viene solo richiamata e talvolta in qualche modo « adattata » al nuovo regime, di modo che il provvedimento finisce in più punti con il sovrapporsi in modo non armonico con la precedente normativa e in particolare con la legge n. 96 del 2012. I problemi di coordinamento conseguono non solo alla mancata novellazione delle preesistenti fonti, ma anche alle abrogazioni che il provvedimento dispone, poiché talvolta le norme abrogate interagiscono a loro volta con quelle richiamate, producendo in taluni casi una normativa di risulta che pone problemi interpretativi.

Passa quindi ad illustrare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il progetto di legge n. 2096 e osservato che esso riprende in buona parte i contenuti del disegno di legge C. 1154, sul quale il Comitato per la legislazione si era espresso in data 26 luglio 2013;

rilevato altresì che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

esso reca un contenuto omogeneo, essendo volto, mediante l'introduzione di una disciplina organica ed innovativa, ad abolire i contributi pubblici ai partiti come attualmente disciplinati, sostituendoli con forme di contribuzione volontaria fiscalmente agevolata e di contribuzione indiretta fondata sulle scelte espresse dai cittadini, nonché con benefici di natura non monetaria e condizionando l'accesso a tali forme di benefici al rispetto dei requisiti di trasparenza e democrazia interna indicati dal medesimo decreto-legge, che prevede tra l'altro l'istituzione di un registro pubblico dei partiti politici e un regime di controllo dei loro rendiconti;

seppur sostanzialmente inerente all'ambito materiale oggetto del decreto-legge, non risulta tuttavia immediatamente riconducibile ai temi menzionati nel titolo e nel preambolo, l'intervento, contenuto all'articolo 11-*bis* ed inserito in sede di esame parlamentare, volto ad introdurre un'ulteriore forma di contribuzione (pubblica) indiretta in favore dei partiti politici, consistente nell'esenzione dall'imposta municipale aggiunta degli immobili da essi posseduti se destinati unicamente all'esercizio, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

il decreto-legge innova radicalmente la disciplina della contribuzione e del finanziamento ai partiti politici, superando la normativa vigente, che viene tuttavia frequentemente richiamata e spesso adattata al nuovo regime, non sempre operando gli opportuni coordinamenti; tali difetti di coordinamento sembrano soltanto in parte superati dalle abrogazioni operate dall'articolo 14 e si riscontrano soprattutto in rapporto alla legge n. 96 del 2012 (e in particolar modo al suo

articolo 9, di cui l'articolo 14, comma 4, lettera *f*), abroga esclusivamente i commi da 8 a 21), alla quale il disegno di legge in titolo in numerosi casi si sovrappone; inoltre, pur provvedendo il disegno di legge – all'articolo 14, commi 4 e 5 – ad abrogare espressamente le disposizioni ritenute incompatibili con la nuova disciplina, in taluni casi dispone abrogazioni che sembrano implicare anch'esse problemi di coordinamento con la normativa proposta. A titolo esemplificativo, problemi di coordinamento si riscontrano: all'articolo 4, comma 1, che, nell'attribuire una nuova denominazione alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti (ridenominata “*Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici*”), non novella l'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96; all'articolo 5, comma 2, che, nel disciplinare la pubblicazione nei siti *internet* dei partiti e nel sito *internet* del Parlamento italiano di atti riferibili ai partiti, include tra gli stessi “la relazione del revisore o della società di revisione”, ancorché l'articolo 9 della legge n. 96 del 2012 non menzioni la facoltà dei partiti e movimenti politici di rivolgersi a revisori costituiti da persone fisiche, ma solo a società di revisione; all'articolo 8, comma 1, che – nel ribadire la competenza della Commissione prevista dall'articolo 9, comma 3, della legge n. 96 del 2012 in ordine ai controlli sulla regolarità e sulla conformità alla legge del rendiconto dei partiti e dei relativi allegati, già attribuiti alla medesima Commissione dall'articolo 9, comma 4, della citata legge n. 96 del 2012 – richiama l'articolo 9, comma 7, della legge 96 del 2012, il quale, in materia di inottemperanza all'obbligo di pubblicazione nel sito *internet* dei partiti del rendiconto e dei relativi allegati, rimanda al comma 20, che disciplina tale obbligo individuando un termine per il suo adempimento, anche se lo stesso comma rientra tra le disposizioni oggetto di abrogazione da parte dell'articolo 14, comma 4, lettera *f*); difetti di coordinamento si riscontrano infine all'articolo 8, comma 2, che fa sistema con il citato articolo 9 della

legge n. 96 del 2012, ribadendo quanto già previsto dal comma 8 di tale articolo in ordine alla possibilità di sanare eventuali inottemperanze agli obblighi previsti dal medesimo articolo 9 entro la data del 31 ottobre di ciascun anno;

ulteriori difetti di coordinamento si riscontrano in relazione al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel quale viene abrogata (ad opera dell'articolo 14, comma 5) la disciplina ivi contenuta in materia di erogazioni liberali in favore dei partiti e movimenti politici, senza che gli articoli 10 e 11, che la riformano, siano formulati in termini di novella, compromettendo così i caratteri di unitarietà ed organicità del succitato testo unico. Inoltre, il comma 4-*bis* del citato articolo 11 richiama l'articolo 15, comma 1-*bis*, del testo unico, in realtà modificandolo in maniera non testuale – ancorché esso venga contestualmente abrogato dall'articolo 14, comma 5 – al fine di prevederne l'applicazione con efficacia retroattiva, a partire dall'anno di imposta 2007. Peraltro, il citato comma 1-*bis*, nel testo novellato dall'articolo 7, comma 1, della legge n. 96 del 2012, fa riferimento a due diverse percentuali di detrazione (il 24 per cento per il 2013 ed il 26 per cento per il 2014) senza che risulti chiaro quale sarebbe la percentuale applicabile con efficacia retroattiva e come sarebbe attivabile la maggiore detraibilità;

problemi di coordinamento con il tessuto normativo vigente si registrano poi in ragione del fatto che la nuova normativa non sempre interviene sulle preesistenti fonti normative in via testuale. Ciò si riscontra, ad esempio, all'articolo 5, comma 3, il quale interviene, senza novellarlo, sull'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, in materia di pubblicità dei finanziamenti e contributi ai partiti politici; all'articolo 13-*bis*, che, introducendo una nuova ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, amplia in maniera non testuale l'ambito di applicazione del codice del processo amministrativo, di cui al decreto

legislativo n. 104 del 2010 (peraltro richiamato in modo impreciso dal comma 2) e, analogamente, all'articolo 17-*bis*, che amplia in maniera non testuale l'ambito di applicazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, compromettendo in tal modo i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività propri del codice e del testo unico sopra citati;

sul piano dei rapporti con le fonti subordinate del diritto:

il decreto-legge, all'articolo 12, comma 3, a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, prevede l'adozione, in luogo di un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze (come disponeva il testo licenziato dal Consiglio dei ministri), di un "*decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di natura non regolamentare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per le riforme costituzionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze*"; a tale proposito, come più volte segnalato dal Comitato per la legislazione, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare, lo qualificava come "*un atto statale dalla indefinibile natura giuridica*" e che, più recentemente, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 4 maggio 2012, n. 9, sulla natura giuridica dell'articolo 4 del decreto ministeriale 6 febbraio 2006, ha osservato che: "*deve rilevarsi che, nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di 'fuga dal regolamento' (che si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indicazioni legislative, tramite l'adozione di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari) deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa*

esercitarsi mediante atti `atipici', di natura non regolamentare". Peraltro, il successivo comma 3-*bis*, inserito dal Senato, prevede che, nelle more dell'adozione del succitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, taluni dei suoi contenuti siano anticipati *"In via transitoria, per il primo anno di applicazione delle disposizioni del presente articolo"*, da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, demandando così ad un atto atipico il compito di anticipare i contenuti di un altro provvedimento applicativo (anch'esso atipico);

infine, all'articolo 16, il comma 3 dispone che le modalità attuative di quanto previsto dall'articolo stesso siano stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame: a termine scaduto (lo scorso 29 gennaio), il decreto attuativo non risulta tuttavia emanato;

sul piano della corretta formulazione e del coordinamento interno al testo:

sul piano della corretta formulazione del testo, il decreto-legge, all'articolo 3, comma 4, che prevede si applichino ai partiti politici: *"Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge e dallo statuto (...) le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia"*, e all'articolo 13-*bis*, comma 2, che richiama *"il rito abbreviato di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni"*, in luogo del *"rito abbreviato di cui all'articolo 119 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni"*, reca, rispettivamente, un richiamo normativo generico e un richiamo impreciso;

sul piano del coordinamento interno al testo, il decreto-legge reca due definizioni di partiti politici collocate in partizioni del testo molto distanti tra di loro (contenute all'articolo 2, rubricato

genericamente "Partiti", che al comma 1 ne dà una definizione di carattere più generale, e all'articolo 18, comma 1, che individua i partiti quali destinatari delle disposizioni del decreto-legge stesso) che sarebbe opportuno collocare nell'unico contesto rappresentato dall'articolo 2; inoltre, nell'ambito dell'articolo 10, mentre i commi 4 e 5 fanno esclusivo riferimento all'autocertificazione dei requisiti previsti dal medesimo articolo per accedere alla contribuzione volontaria ed alla contribuzione indiretta, il comma 6 si riferisce anche alla *"trasmissione della documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti prescritti"*;

infine, il decreto-legge, nel testo presentato dal Governo al Senato, non è provvisto né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); la relazione illustrativa del provvedimento in titolo non motiva l'esclusione dall'obbligo di redazione dell'AIR, né dà conto in maniera sintetica dell'impatto del provvedimento, che pure ne riproduce un altro già approvato dalla Camera;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

per le ragioni indicate in premessa, all'articolo 12, si ripristini il testo originario del comma 3 (che prevedeva l'adozione, in luogo dell'attuale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze) nel contempo sopprimendo il comma 3-*bis* (che prevede l'adozione di un altro atto atipico di natura transitoria nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri), demandando così l'attuazione della normativa in materia di contribuzione indiretta

ad un regolamento ministeriale, senza prevedere atti atipici ovvero di natura transitoria;

dopo aver chiarito la portata applicativa del comma 4-*bis* dell'articolo 11, si riformulino le disposizioni contenute agli articoli 10 e 11, che introducono detrazioni fiscali per le erogazioni liberali in favore dei partiti politici, in termini di novella al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, allo scopo di non comprometterne i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività propri di un « codice » riferito ad un determinato settore disciplinare;

per le medesime ragioni, agli articoli 13-*bis* e 17-*bis*, che intervengono in via non testuale, rispettivamente, sul codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010, e sul testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, si riformulino le disposizioni in oggetto in termini di novella al codice e al testo unico sopra citati;

per le ragioni indicate in premessa, previa verifica delle abrogazioni disposte dall'articolo 14, si provveda a dettare una organica disciplina in materia di trasparenza e controlli sui rendiconti dei partiti politici nell'ambito del provvedimento in esame, contestualmente abrogando l'intero articolo 9 della legge n. 96 del 2012.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

per le ragioni indicate in premessa, all'articolo 5, comma 3, si dovrebbe riformulare la disposizione ivi contenuta in termini di novella all'articolo 4 della legge n. 659 del 1981;

all'articolo 16, comma 3, si dovrebbe differire il termine per l'adozione del decreto attuativo ivi previsto, essendo scaduto il termine per la relativa emanazione senza che si sia proceduto ad adottarlo;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 3, comma 4, si dovrebbe specificare la normativa alla quale la disposizione rinvia, mentre, all'articolo 13-*bis*, comma 2, si dovrebbe correggere il riferimento normativo impreciso ivi contenuto;

per quanto detto in premessa, si dovrebbe valutare l'opportunità di collocare la definizione di cui all'articolo 18, comma 1, nello stesso contesto dell'articolo 2, effettuando gli opportuni coordinamenti; si dovrebbe altresì provvedere al coordinamento interno all'articolo 10, commi 4, 5 e 6 ».

Andrea GIORGIS, anche nell'ottica di una futura riforma volta a conferire all'azione del Comitato una capacità di azione maggiormente stringente e condizionante nei confronti del legislatore, desidera lasciare agli atti alcune considerazioni che, traendo spunto dal caso presente, riguardano più in generale il ricorso alla decretazione d'urgenza da parte del Governo. A tal proposito ritiene opportuno ricordare anch'egli che il decreto-legge all'esame, che interviene su una tipica materia parlamentare, riproduce i contenuti di un'iniziativa legislativa ordinaria presentata alla Camera dei deputati il 5 giugno 2013 e da questa approvata il 16 ottobre 2013. Il decreto-legge è stato invece adottato dal Governo, sul finire del dicembre 2013, quando presso l'altro ramo del Parlamento l'esame del suddetto progetto di legge ordinario era in corso di svolgimento in Commissione. Tenendo a mente quanto precede, e cioè che nel presente caso si ha a che fare con un decreto che mutua i propri contenuti da un atto parlamentare già approvato da una delle Camere ed in corso di esame

presso l'altra, gli appare lecito interrogarsi sulla sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza del provvedimento. Pur essendo consapevole che tali sue considerazioni potrebbero non essere condivise da quanti obiettano che il provvedimento si fonda su impellenti e pressanti ragioni di ordine politico, a tutti note, non ritiene che i limiti assegnati dalla Costituzione all'Esecutivo ai fini del ricorso al potere legislativo d'urgenza possano essere superati facendo mero riferimento al suddetto ordine di ragioni, poiché ciò equivarrebbe ad ammettere che qualunque decreto-legge è a priori fornito degli occorrenti requisiti costituzionali di necessità ed urgenza.

Segnala poi alcune incongruenze del testo conseguenti a modifiche apportate al provvedimento nel corso del suo esame al Senato. Si riferisce in primo luogo all'articolo 10 che, ai fini dell'ammissione dei partiti alla contribuzione volontaria, esclude, nella sua attuale formulazione, quei partiti che non hanno più una rappresentanza in Parlamento. Si tratta, a suo avviso, di una disciplina sospetta di irragionevolezza, laddove esclude dalla contribuzione forze politiche non più presenti nell'ambito del Parlamento nazionale, ma che possono essere dotate di una loro effettiva rappresentatività sia a livello territoriale sia a livello istituzionale in altri consessi.

Riferisce analoghe perplessità all'articolo 11-bis, anch'esso inserito in sede di esame parlamentare, che introduce un ulteriore elemento di irragionevolezza nella disciplina a discapito dei partiti politici, i quali, soli, vengono esclusi dall'esenzione dall'imposta municipale aggiunta degli immobili destinati unicamente all'esercizio, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.

Francesca BUSINAROLO sottolinea come anche nella presente occasione il Comitato si trovi ad esaminare un decreto-legge infarcito di imprecisioni e con considerevoli difetti di coordinamento, che

sicuramente porranno successivi problemi applicativi. Si tratta di un fenomeno allarmante, di cui il Governo non sembra tenere adeguato conto.

Salvatore CICU, *presidente*, con riferimento alle osservazioni svolte dal collega Giorgis relativamente all'articolo 11-bis, osserva le stesse, al di là degli aspetti di merito, assumono una certa valenza anche per quanto riguarda il profilo della specificità e dell'omogeneità del contenuto del provvedimento.

Marcello TAGLIALATELA, *relatore*, alla luce del dibattito svolto, formula quindi la seguente nuova proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il progetto di legge n. 2096 e osservato che esso riprende in buona parte i contenuti del disegno di legge C. 1154, sul quale il Comitato per la legislazione si era espresso in data 26 luglio 2013;

rilevato altresì che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

esso reca un contenuto omogeneo, essendo volto, mediante l'introduzione di una disciplina organica ed innovativa, ad abolire i contributi pubblici ai partiti come attualmente disciplinati, sostituendoli con forme di contribuzione volontaria fiscalmente agevolata e di contribuzione indiretta fondata sulle scelte espresse dai cittadini, nonché con benefici di natura non monetaria e condizionando l'accesso a tali forme di benefici al rispetto dei requisiti di trasparenza e democrazia interna indicati dal medesimo decreto-legge, che prevede tra l'altro l'istituzione di un registro pubblico dei partiti politici e un regime di controllo dei loro rendiconti;

non risulta invece immediatamente riconducibile ai temi menzionati nel titolo e nel preambolo, l'intervento, contenuto all'articolo 11-bis ed inserito in sede di esame parlamentare, volto ad

escludere tutti i soggetti diversi dai partiti dall'assoggettamento all'imposta municipale aggiunta degli immobili da essi posseduti se destinati all'esercizio, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

il decreto-legge innova radicalmente la disciplina della contribuzione e del finanziamento ai partiti politici, superando la normativa vigente, che viene tuttavia frequentemente richiamata e spesso adattata al nuovo regime, non sempre operando gli opportuni coordinamenti; tali difetti di coordinamento sembrano soltanto in parte superati dalle abrogazioni operate dall'articolo 14 e si riscontrano soprattutto in rapporto alla legge n. 96 del 2012 (e in particolar modo al suo articolo 9, di cui l'articolo 14, comma 4, lettera *f*), abroga esclusivamente i commi da 8 a 21), alla quale il disegno di legge in titolo in numerosi casi si sovrappone; inoltre, pur provvedendo il disegno di legge – all'articolo 14, commi 4 e 5 – ad abrogare espressamente le disposizioni ritenute incompatibili con la nuova disciplina, in taluni casi dispone abrogazioni che sembrano implicare anch'esse problemi di coordinamento con la normativa proposta. A titolo esemplificativo, problemi di coordinamento si riscontrano: all'articolo 4, comma 1, che, nell'attribuire una nuova denominazione alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti (ridenominata "*Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici*"), non novella l'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96; all'articolo 5, comma 2, che, nel disciplinare la pubblicazione nei siti *internet* dei partiti e nel sito *internet* del Parlamento italiano di atti riferibili ai partiti, include tra gli stessi "*la relazione del revisore o della società di revisione*", ancorché l'articolo 9 della legge n. 96 del 2012 non menzioni la facoltà dei partiti e movimenti politici di rivolgersi a

revisori costituiti da persone fisiche, ma solo a società di revisione; all'articolo 8, comma 1, che – nel ribadire la competenza della Commissione prevista dall'articolo 9, comma 3, della legge n. 96 del 2012 in ordine ai controlli sulla regolarità e sulla conformità alla legge del rendiconto dei partiti e dei relativi allegati, già attribuiti alla medesima Commissione dall'articolo 9, comma 4, della citata legge n. 96 del 2012 – richiama l'articolo 9, comma 7, della legge 96 del 2012, il quale, in materia di inottemperanza all'obbligo di pubblicazione nel sito *internet* dei partiti del rendiconto e dei relativi allegati, rimanda al comma 20, che disciplina tale obbligo individuando un termine per il suo adempimento, anche se lo stesso comma rientra tra le disposizioni oggetto di abrogazione da parte dell'articolo 14, comma 4, lettera *f*); difetti di coordinamento si riscontrano infine all'articolo 8, comma 2, che fa sistema con il citato articolo 9 della legge n. 96 del 2012, ribadendo quanto già previsto dal comma 8 di tale articolo in ordine alla possibilità di sanare eventuali inottemperanze agli obblighi previsti dal medesimo articolo 9 entro la data del 31 ottobre di ciascun anno;

ulteriori difetti di coordinamento si riscontrano in relazione al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel quale viene abrogata (ad opera dell'articolo 14, comma 5) la disciplina ivi contenuta in materia di erogazioni liberali in favore dei partiti e movimenti politici, senza che gli articoli 10 e 11, che la riformano, siano formulati in termini di novella, compromettendo così i caratteri di unitarietà ed organicità del succitato testo unico. Inoltre, il comma 4-*bis* del citato articolo 11 richiama l'articolo 15, comma 1-*bis*, del testo unico, in realtà modificandolo in maniera non testuale – ancorché esso venga contestualmente abrogato dall'articolo 14, comma 5 – al fine di prevederne l'applicazione con efficacia retroattiva, a partire dall'anno di imposta 2007. Peraltro, il citato comma 1-*bis*, nel testo novellato dall'articolo 7, comma 1, della legge n. 96 del 2012, fa riferimento

a due diverse percentuali di detrazione (il 24 per cento per il 2013 ed il 26 per cento per il 2014) senza che risulti chiaro quale sarebbe la percentuale applicabile con efficacia retroattiva e come sarebbe attivabile la maggiore detraibilità;

problemi di coordinamento con il tessuto normativo vigente si registrano poi in ragione del fatto che la nuova normativa non sempre interviene sulle preesistenti fonti normative in via testuale. Ciò si riscontra, ad esempio, all'articolo 5, comma 3, il quale interviene, senza novellarlo, sull'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, in materia di pubblicità dei finanziamenti e contributi ai partiti politici; all'articolo 13-bis, che, introducendo una nuova ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, amplia in maniera non testuale l'ambito di applicazione del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010 (peraltro richiamato in modo impreciso dal comma 2) e, analogamente, all'articolo 17-bis, che amplia in maniera non testuale l'ambito di applicazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, compromettendo in tal modo i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività propri del codice e del testo unico sopra citati;

sul piano dei rapporti con le fonti subordinate del diritto:

il decreto-legge, all'articolo 12, comma 3, a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, prevede l'adozione, in luogo di un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze (come disponeva il testo licenziato dal Consiglio dei ministri), di un "decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di natura non regolamentare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per le riforme costituzionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze"; a tale proposito, come più volte segnalato dal Comitato per la legislazione, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare, lo qualificava come "un atto statale dalla indefinibile natura giuridica" e che, più recentemente, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 4 maggio 2012, n. 9, sulla natura giuridica dell'articolo 4 del decreto ministeriale 6 febbraio 2006, ha osservato che: "deve rilevarsi che, nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di 'fuga dal regolamento' (che si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indicazioni legislative, tramite l'adozione di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari) deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi mediante atti 'atipici', di natura non regolamentare". Peraltro, il successivo comma 3-bis, inserito dal Senato, prevede che, nelle more dell'adozione del succitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, taluni dei suoi contenuti siano anticipati "In via transitoria, per il primo anno di applicazione delle disposizioni del presente articolo", da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, demandando così ad un atto atipico il compito di anticipare i contenuti di un altro provvedimento applicativo (anch'esso atipico);

infine, all'articolo 16, il comma 3 dispone che le modalità attuative di quanto previsto dall'articolo stesso siano stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame: a termine scaduto (lo scorso 29 gennaio), il decreto attuativo non risulta tuttavia emanato;

sul piano della corretta formulazione e del coordinamento interno al testo:

sul piano della corretta formulazione del testo, il decreto-legge, all'articolo 3, comma 4, che prevede si applichino ai partiti politici: *“Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge e dallo statuto (...) le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia”*, e all'articolo 13-bis, comma 2, che richiama *“il rito abbreviato di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni”*, in luogo del *“rito abbreviato di cui all'articolo 119 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni”*, reca, rispettivamente, un richiamo normativo generico e un richiamo impreciso;

sul piano del coordinamento interno al testo, il decreto-legge reca due definizioni di partiti politici collocate in partizioni del testo molto distanti tra di loro (contenute all'articolo 2, rubricato genericamente “Partiti”, che al comma 1 ne dà una definizione di carattere più generale, e all'articolo 18, comma 1, che individua i partiti quali destinatari delle disposizioni del decreto-legge stesso) che sarebbe opportuno collocare nell'unico contesto rappresentato dall'articolo 2; inoltre, nell'ambito dell'articolo 10, mentre i commi 4 e 5 fanno esclusivo riferimento all'autocertificazione dei requisiti previsti dal medesimo articolo per accedere alla contribuzione volontaria ed alla contribuzione indiretta, il comma 6 si riferisce anche alla *“trasmissione della documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti prescritti”*;

infine, il decreto-legge, nel testo presentato dal Governo al Senato, non è provvisto né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); la relazione illustrativa del provvedimento in titolo non motiva l'esclusione dall'obbligo di redazione dell'AIR, né dà conto in maniera sintetica

dell'impatto del provvedimento, che pure ne riproduce un altro già approvato dalla Camera;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo della specificità e dell'omogeneità del contenuto:

tenuto conto della giurisprudenza costituzionale, si sopprima la disposizione contenuta all'articolo 11-bis, che risulta estranea rispetto alle materie oggetto del decreto-legge ed alle finalità perseguite;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

per le ragioni indicate in premessa, all'articolo 12, si ripristini il testo originario del comma 3 (che prevedeva l'adozione, in luogo dell'attuale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze) nel contempo sopprimendo il comma 3-bis (che prevede l'adozione di un altro atto atipico di natura transitoria nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri), demandando così l'attuazione della normativa in materia di contribuzione indiretta ad un regolamento ministeriale, senza prevedere atti atipici ovvero di natura transitoria;

dopo aver chiarito la portata applicativa del comma 4-bis dell'articolo 11, si riformulino le disposizioni contenute agli articoli 10 e 11, che introducono detrazioni fiscali per le erogazioni liberali in favore dei partiti politici, in termini di novella al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, allo scopo di non comprometterne i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività propri di un “codice” riferito ad un determinato settore disciplinare;

per le medesime ragioni, agli articoli 13-*bis* e 17-*bis*, che intervengono in via non testuale, rispettivamente, sul codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010, e sul testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, si riformulino le disposizioni in oggetto in termini di novella al codice e al testo unico sopra citati;

per le ragioni indicate in premessa, previa verifica delle abrogazioni disposte dall'articolo 14, si provveda a dettare una organica disciplina in materia di trasparenza e controlli sui rendiconti dei partiti politici nell'ambito del provvedimento in esame, contestualmente abrogando l'intero articolo 9 della legge n. 96 del 2012;

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

per le ragioni indicate in premessa, all'articolo 5, comma 3, si dovrebbe riformulare la disposizione ivi contenuta in termini di novella all'articolo 4 della legge n. 659 del 1981;

all'articolo 16, comma 3, si dovrebbe differire il termine per l'adozione del decreto attuativo ivi previsto, essendo scaduto il termine per la relativa emanazione senza che si sia proceduto ad adottarlo;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 3, comma 4, si dovrebbe specificare la normativa alla quale la disposizione rinvia, mentre, all'articolo 13-*bis*, comma 2, si dovrebbe correggere il riferimento normativo impreciso ivi contenuto;

per quanto detto in premessa, si dovrebbe valutare l'opportunità di collocare la definizione di cui all'articolo 18, comma 1, nello stesso contesto dell'articolo 2, effettuando gli opportuni coordinamenti; si dovrebbe altresì provvedere al coordinamento interno all'articolo 10, commi 4, 5 e 6 ».

Il Comitato approva la proposta di parere riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.20.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

AUTORIZZAZIONI AI SENSI DELL'ART. 96, COST.:

Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti della deputata Michela Vittoria Brambilla nella sua qualità di Ministro senza portafoglio per il turismo <i>pro tempore</i> , pervenuta dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Milano (doc. IV-bis, n. 1) (<i>Esame e rinvio</i>)	13
--	----

DELIBERAZIONI IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ:

Richiesta avanzata dal deputato Fabrizio Cicchitto nell'ambito del procedimento civile intentato nei suoi confronti dall'on. Antonio Di Pietro presso il tribunale di Roma (<i>Esame e rinvio</i>)	15
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	17
---	----

AVVERTENZA	17
------------------	----

AUTORIZZAZIONI AI SENSI DELL'ART. 96, COST.

Mercoledì 19 febbraio 2014. — Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

La seduta comincia alle 12.45.

Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti della deputata Michela Vittoria Brambilla nella sua qualità di Ministro senza portafoglio per il turismo *pro tempore*, pervenuta dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Milano (doc. IV-bis, n. 1).

(Esame e rinvio).

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, comunica preliminarmente che la deputata interessata, che ha facoltà di fornire alla Giunta i chiarimenti reputati opportuni e di prendere visione degli atti del procedimento, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale n. 1 del 1989 e dell'articolo 18-ter, comma 1 del Regola-

mento, ha fatto pervenire una memoria difensiva.

Con riferimento alla domanda in titolo, reputa opportuno richiamare le disposizioni che disciplinano il procedimento in materia di reati ministeriali, soffermandosi altresì sulle funzioni del collegio di cui all'articolo 7 della citata legge costituzionale, indicato anche come «tribunale dei ministri».

Spetta a tale organo – una volta che la procura della Repubblica, «omessa ogni indagine», gli abbia trasmesso gli atti – la funzione di prima valutazione dei fatti d'accusa, lo svolgimento delle preliminari indagini e la scelta di archiviare o richiedere l'autorizzazione, acquisendo a tal fine il parere della procura. Ove ritenga di non archiviare, il Collegio trasmette nuovamente gli atti alla procura con una relazione motivata per la loro rimessione alla Camera competente.

L'articolo 9 della legge costituzionale n. 1 del 1989, prevede che l'Assemblea può, a maggioranza assoluta dei suoi com-

ponenti, negare l'autorizzazione a procedere ove reputi, con valutazione insindacabile, che l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante; ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo.

Nel ricordare che la Giunta deve riferire all'Assemblea entro il termine tassativo e improrogabile di cui all'articolo 18-ter, comma 1, evidenzia come in questa sede la Giunta sia chiamata ad una valutazione del fatto sotto il profilo dell'accertamento del ricorrere, nella condotta contestata, dell'*interesse* di cui all'articolo 9 da ultimo citato. Ciò implica inevitabilmente l'esame del merito della vicenda, seppure strettamente ancorato alla verifica di una delle due condizioni richiamate.

Domenico Rossi (PI), *relatore*, riassume brevemente l'iter del procedimento giudiziario da cui è scaturita la domanda di autorizzazione a procedere trasmessa dalla procura di Milano lo scorso 3 febbraio 2014.

Esso origina da un esposto-denuncia in cui si cita un articolo de *Il fatto quotidiano* del 9 novembre 2010 che a sua volta, riporta due episodi, del 9 dicembre 2009 e del 13 marzo 2010, in cui il ministro avrebbe fatto uso – secondo l'ipotesi accusatoria violando la direttiva 25 luglio 2008 della Presidenza del consiglio, che disciplina i voli di Stato – di un elicottero dell'Arma dei carabinieri con destinazione, rispettivamente, a Piazzola sul Brenta (PD) e Rimini, e ritorno al luogo di partenza (Calolziocorte). Gli spostamenti erano legati alla partecipazione del ministro ad una conferenza regionale sul turismo (Piazzola sul Brenta, 9 dicembre 2009) e ad un incontro pubblico con operatori turistici (Rimini 13 marzo 2010).

La relazione del tribunale dei ministri a supporto della richiesta di autorizzazione parlamentare per il prosieguo del procedimento evidenzia la violazione della direttiva 25 luglio 2008, recante la disciplina dei voli di Stato. Secondo il Collegio, infatti, il sistema delineato dalla

citata normativa definisce un quadro in cui il volo di Stato (salvo specifiche esigenze di alta rappresentanza) « o risponde ad esigenze di tutela del soggetto trasportato (articoli 1 e 3) o risulta inderogabile per consentire un efficace svolgimento dei compiti istituzionali, non espletabili con altre modalità di trasporto (articoli 1 e 6) ».

Ad avviso del Collegio, invece, nel caso in esame da un lato, non ricorrevano specifiche esigenze di alta rappresentanza e, dall'altro lato, difettavano i due presupposti applicativi della direttiva: la finalità di tutela del soggetto trasportato e l'inderogabilità del trasporto aereo per l'espletamento dei compiti istituzionali.

Precisa, peraltro, che la relazione richiama la normativa vigente al momento del fatto. In materia è successivamente intervenuto l'articolo 3 del decreto-legge n. 98 del 2011, (rubricato « Aerei blu »), che ha riservato i voli di Stato ai soli Presidenti della Repubblica, delle Camere, del Consiglio dei ministri e della Corte costituzionale sia pure consentendo eccezioni a tale regola. Nelle more del regolamento attuativo è stata comunque adottata una nuova direttiva (del 23 settembre 2011), che ha ristretto le possibilità di fruizione del trasporto aereo di Stato.

La relazione del Collegio pone in evidenza che le richieste del ministro di poter usufruire del trasporto attestavano suoi « impegni istituzionali » presso Calolziocorte e, dunque, la necessità di farvi rientro dopo gli eventi pubblici.

Viceversa, le indagini smentirebbero la sussistenza di « impegni istituzionali » presso Calolziocorte che imponessero una ristrettezza dei tempi tali da rendere inefficace, per il corretto svolgimento delle sue funzioni, l'effettuazione del viaggio con altro mezzo meno dispendioso.

Pertanto, non si imputa al rappresentante del Governo di aver utilizzato un elicottero di Stato per recarsi in destinazioni nelle quali non fosse chiamata all'assolvimento di funzioni istituzionali. Si contesta, invece, di aver formulato le relative richieste specificando la sussistenza di impegni istituzionali da assolvere nel

luogo di partenza e, dunque, di ritorno per entrambe le missioni. Al riguardo, precisa che l'esame del fascicolo processuale non consente di svolgere un'autonoma valutazione sulla sussistenza o meno di tali impegni istituzionali presso Calolziocorte, né risulta che sul punto sia stata acquisita alcuna dichiarazione da parte della stessa deputata interessata.

Quanto alla circostanza relativa al rilascio delle prescritte autorizzazioni da parte dei competenti uffici, il Collegio osserva: « emerge dalle indagini preliminari che – inspiegabilmente – alcun organo in concreto effettuava una reale istruttoria sul rispetto dei parametri imposti dalla direttiva 25 luglio 2008. (...) Di tale assai singolare prassi ha potuto avvalersi il ministro Brambilla, dando atto di insussistenti impegni istituzionali in Calolziocorte nelle istanze di autorizzazione al volo, nella consapevolezza della assoluta assenza di controlli di merito ».

In sede processuale, la difesa dell'indagata ha precisato che il trasporto aereo era stato regolarmente autorizzato in entrambe le circostanze e che gli impegni erano indiscutibilmente connessi con la funzione istituzionale del ministro.

Si esclude, pertanto, la configurabilità sia del reato di peculato (essendo l'uso del bene pubblico avvenuto per finalità coerenti alla sua funzione), sia del reato di abuso d'ufficio.

Ciò in quanto, da un lato, non ricorre alcuna violazione di norme di legge o regolamento e nemmeno di una fonte « atipica » quale la direttiva 25 luglio 2008. Dall'altro lato – essendo stata valutata positivamente la richiesta da parte dei competenti organi – non può configurarsi il requisito soggettivo del « dolo intenzionale ».

Anche la procura della Repubblica si era espressa per l'archiviazione. Ad avviso di tale organo, infatti, l'attestazione del Capo di gabinetto circa gli impegni istituzionali del Ministro sia nel luogo di destinazione che in quello di rientro sono elementi idonei « ad escludere la sussistenza del reato di cui all'articolo 323 c.p. che, per essere configurabile, richiede, se-

condo consolidata giurisprudenza, la cosiddetta doppia ingiustizia, nel senso che ingiusta deve essere la condotta, in quanto connotata da violazione di legge, ed ingiusto deve essere l'evento di vantaggio patrimoniale, in quanto non spettante in base al diritto oggettivo regolante la materia. Per le medesime ragioni neppure sussiste il delitto di peculato di cui all'articolo 314 c.p. ».

Si riserva, infine, di integrare la sua relazione dopo aver approfondito i contenuti della memoria difensiva redatta dalla legale dell'onorevole Brambilla, che è stata prodotta presso la Giunta solo nell'imminenza dell'inizio della seduta odierna. A tal fine propone di rinviare la trattazione ad una prossima seduta.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, osserva come il procedimento giudiziario abbia preso le mosse dalla notizia, riportata da un articolo di stampa, riferita all'uso di voli di Stato per ragioni private, che è stata invece smentita dalla stessa autorità giudiziaria. Peraltro, il tribunale dei ministri, nel riconoscere che il velivolo ha trasportato il rappresentante del Governo ad appuntamenti di carattere istituzionale, arriva – alla fine – a contestare all'onorevole Brambilla invece l'uso del velivolo per il ritorno nel luogo di partenza.

Preso atto che non vi sono obiezioni alla richiesta del relatore, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad una prossima seduta.

DELIBERAZIONI IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ

Richiesta avanzata dal deputato Fabrizio Cicchitto nell'ambito del procedimento civile intentato nei suoi confronti dall'on. Antonio Di Pietro presso il tribunale di Roma.

(Esame e rinvio).

Gianfranco CHIARELLI (FI-PdL), *relatore*, ricorda che la richiesta in titolo riguarda affermazioni contenute in un articolo pubblicato il 26 agosto 2012 dal

quotidiano *Il Giornale*, a firma del deputato Cicchitto, all'epoca presidente del Gruppo PdL della Camera, ritenute obiettivamente diffamatorie dall'onorevole Di Pietro che dunque ha iniziato un contenzioso civile. Lo scorso 18 dicembre 2013, Cicchitto ha adito la Giunta affinché sia valutato in questa sede che le medesime affermazioni sono connesse all'esercizio delle sue funzioni parlamentari.

Peraltro, a ciò ha fatto seguito un'ulteriore istanza, in data 30 gennaio 2014 – che è stata anch'essa deferita alla Giunta – con cui il deputato interessato ha richiesto alla Camera di intervenire per ottenere la sospensione del giudizio civile fino alla relativa deliberazione parlamentare. Ciò in quanto il giudice non ha aderito a tale sua richiesta ed ha invece fissato l'udienza per le precisazioni delle conclusioni al 5 marzo 2014.

Nel ricordare il tenore delle espressioni utilizzate dall'onorevole Cicchitto nell'articolo di stampa che ha originato il contenzioso – che costituiscono un evidente esempio del rapporto tra la libera espressione della critica politica e la possibilità che in essa risieda anche il germe della diffamazione –, evidenzia che, nella comparsa di costituzione e risposta, la parte convenuta afferma che esse rappresentano il pensiero politico dell'onorevole Cicchitto, su un argomento oggetto di ampio dibattito politico, sia dentro che fuori il Parlamento.

Le sue affermazioni sarebbero riconducibili al suo specifico impegno parlamentare legato alle misure di riforma del sistema giudiziario e di contrasto allo « straripamento » della magistratura: temi oggetto dei lavori parlamentari e di suoi innumerevoli interventi in varie sedi, parlamentari e non.

Si cita, in particolare, il discorso pronunciato dallo stesso Cicchitto durante il dibattito in Assemblea sul cosiddetto Lodo Alfano, per la sua coincidenza di contenuti con l'articolo di stampa, sia dal punto di vista sostanziale, sia sotto il profilo di una precisa corrispondenza ed identità di espressioni e di significato.

Per le dichiarazioni *extra moenia* contestate, si sostiene esservi quindi un nesso funzionale con lo svolgimento del mandato parlamentare, che emergerebbe in modo specifico.

Prima ancora di svolgere considerazioni di merito sull'istanza proposta dall'onorevole Cicchitto, ritiene opportuno porre all'attenzione dei colleghi la peculiare fase in cui si trova il procedimento in corso presso il tribunale di Roma.

Infatti, nella sua comparsa di costituzione in giudizio, il deputato interessato ha preliminarmente e ritualmente eccepito l'insindacabilità delle dichiarazioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, e dunque l'improcedibilità della domanda risarcitoria, in ossequio al disposto dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003.

A ciò, come detto, ha fatto seguito, il 18 dicembre 2013, l'istanza alla Camera concernente l'applicazione della insindacabilità, facoltà espressamente riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della medesima legge. Di tale iniziativa l'autorità giudiziaria è stata informata dalla stessa Presidenza della Camera con nota del 21 dicembre 2013; ma contrariamente alla richiesta di parte non ha sospeso il procedimento in attesa della deliberazione parlamentare, ritenendo la sospensione del procedimento « imposta dall'articolo 3 della legge 140 del 2003 solo dalla trasmissione degli atti da parte del giudice investito della controversia alla Camera di appartenenza e non dall'iniziativa parlamentare ».

Il giudice – non essendosi ancora pronunciato sull'eccezione di parte – ha invece esplicitamente « rilevato che nella fattispecie appare opportuno invitare in via preliminare le parti, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 140 del 2003, a precisare le conclusioni » ed ha dunque fissato la prossima udienza. Il suddetto provvedimento sembra quindi orientato a dare attuazione a quanto statuito dal richiamato comma 3 dell'articolo 3, che disciplina il caso in cui nel giudizio civile si ritenga applicabile l'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Invita pertanto la Giunta a valutare preliminarmente l'opportunità di proseguire nel merito l'esame della domanda, ovvero di attenderne gli sviluppi processuali.

Antonio LEONE (NCD) rileva che l'esplicito richiamo del comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003 deve indurre a ritenere che il giudice si stia orientando nel senso di accogliere l'eccezione di insindacabilità formulata in sede processuale.

In questo senso depone anche la circostanza che non vi è stata particolare attività istruttoria e si è svolto un numero ridotto di udienze. Condivide pertanto la posizione del relatore con riguardo al rinvio del prosieguo dell'esame in attesa di ulteriori sviluppi in sede processuale.

Paola CARINELLI (M5S) dichiara che il suo gruppo non si oppone ad un rinvio, purché breve, della trattazione della domanda in esame e, conseguentemente, si riserva di intervenire in modo più approfondito in una successiva seduta. Desidera tuttavia sottolineare l'esigenza di affrontare il merito della vicenda senza cadere nella tentazione, paventata dal relatore, di affrontare un dibattito sui massimi sistemi in ordine ai confini tra la legittima critica politica e diffamazione.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, rileva che le valutazioni di metodo del relatore appaiono indurre a ritenere che potrebbe non essere necessario l'esame della Giunta per cessazione della materia del contendere. Invita tuttavia il relatore a farsi parte attiva al fine di acquisire elementi, ivi compresi i verbali delle udienze sin qui svolte, che consentano di sciogliere ogni dubbio sul punto. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad una successiva seduta.

La seduta termina alle 13.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.25 alle 13.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti di Roberto Rosso, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale ordinario di Vercelli (atto di citazione del signor Luca Pedrale) (seguito esame doc. IV-ter, n. 13 – rel. Leone).

COMMISSIONI RIUNITE

**III (Affari esteri e comunitari), e IV (Difesa)
della Camera dei deputati
e 3^a (Affari esteri, emigrazione), e 4^a (Difesa)
del Senato della Repubblica**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Incontro informale con i familiari dei due fucilieri « marò » appartenenti al Reggimento della Marina militare « Brigata San Marco », Massimiliano Latorre e Salvatore Girone

18

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 19 febbraio 2014.

**Incontro informale con i familiari dei due fucilieri
« marò » appartenenti al Reggimento della Marina
militare « Brigata San Marco », Massimiliano Latorre
e Salvatore Girone.**

L'incontro informale si è svolto dalle
16.20 alle 16.50.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 149/2013: Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. Emendamenti C. 2096 Governo, approvato dal Senato .

19

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 19 febbraio 2014.

DL 149/2013: Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.

Emendamenti C. 2096 Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 14.45 alle 15.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI. Atto n. 51 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	20
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	22
Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense. Atto n. 70 (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento</i>)	21
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	21

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 19 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI.

Atto n. 51.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 5 febbraio 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che il relatore, onorevole Ermini, ha presentato un'articolata proposta di pa-

rere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato*).

Fa, quindi, presente come la proposta tenga conto dei numerosi rilievi pervenuti, in particolare, dal gruppo del Movimento 5 Stelle, dal gruppo Per l'Italia, dall'associazione *Save The Children*.

Andrea COLLETTI (M5S) chiede una breve sospensione della seduta per approfondire il contenuto della proposta di parere.

Daniele FARINA (SEL) ritiene che la proposta di parere del relatore sia completa e condivisibile.

Donatella FERRANTI, *presidente*, accogliendo la richiesta del deputato Colletti, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.20, è ripresa alle 14.30.

Francesca BUSINAROLO (M5S) prende atto di come la proposta di parere accolga molte delle istanze del gruppo del Movimento 5 Stelle.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa presente come la proposta di parere del relatore abbia accolto tutti i rilievi formulati dal Movimento 5 Stelle e, segnatamente, dalla deputata Dadone.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense.

Atto n. 70.

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 18 febbraio 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 14.35 alle 15.05.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI (Atto n. 51).

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI;

ricordato che il provvedimento interviene in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 5 della legge di delegazione europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 96);

rilevato che lo schema di decreto legislativo recepisce in modo non del tutto adeguato alcune disposizioni previste nella direttiva citata;

rilevato che:

l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo mira a recepire quanto previsto dalla direttiva circa la nozione di vulnerabilità, così come indicata nel considerando n. 12 e nell'articolo 2 della direttiva stessa, nel rispetto del criterio di delega cui all'articolo 5 lettera *d*) della legge di delegazione europea n. 96/13, che ha previsto che « la definizione di « persone vulnerabili » tenga conto di aspetti quali l'età, il genere, le condizioni di salute, le disabilità, anche mentali, la condizione di vittima di tortura, stupro o altre forme di violenza sessuale, e altre forme di violenza di genere », senza tuttavia apparire idoneo a rispondere agli obiettivi evidentemente

perseguiti dalla direttiva europea, la quale, da una parte, al considerando n. 12 fa riferimento alle persone vulnerabili al fine di invocare norme più severe quando le vittime possano essere ricondotte a tale ambito, e dall'altra, all'articolo 2, comma 2, fornisce la definizione di « posizione di vulnerabilità » con riferimento ad uno dei metodi coercitivi di cui al comma 1, per cui occorre che l'articolo 1 dello schema sia integrato con una previsione relativa all'aumento di pena ogniqualvolta vi sia un soggetto in posizione di vulnerabilità;

all'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, nella riscrittura degli articoli 600 e 601 del codice penale, si è voluto fornire una definizione dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù e tratta di persone rispondente a quella della direttiva europea senza, tuttavia, recepire alcune previsioni rilevanti contenute nell'articolo 2 della direttiva stessa, come, ad esempio, la definizione di « *posizione di vulnerabilità* » così come formulata nella direttiva, la previsione di cui al comma 4 per cui il consenso della vittima è irrilevante in presenza di uno dei mezzi di coercizione di cui al comma 1 dello stesso articolo 2, la previsione di cui al comma 5 relativa ai minori, per i quali la condotta è punita come reato di tratta anche in assenza dei metodi coercitivi di cui al co. 1, per cui sarebbe stato più opportuno formulare la norma nazionale ricalcando esattamente l'articolo 2 della direttiva;

è condivisibile la scelta di cui all'articolo 3 dello schema di decreto legislativo di introdurre il comma 5-ter all'articolo 398 c.p.p., prevedendo modalità particolari di espletamento dell'incidente probatorio anche in caso di persone maggiorenni in condizione di particolare vulnerabilità. Si sarebbero tuttavia potute introdurre ulteriori norme a tutela della protezione e del diritto di difesa delle vittime e dunque recepire più compiutamente la direttiva europea relativamente a quanto previsto all'articolo 12; tra cui, l'introduzione di una norma che, in linea a quanto disposto dal comma 2 dello stesso articolo 12 della direttiva europea, preveda l'accesso al patrocinio a spese dello Stato delle vittime prive di risorse finanziarie sufficienti secondo i parametri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 115/02, senza la necessità della certificazione dell'Autorità Consolare del paese di origine, spesso nella prassi non rilasciata, bensì solo previa autocertificazione della persona offesa;

la condizione di particolare vulnerabilità di cui al predetto comma 5-ter dell'articolo 398 c.p.p. dovrebbe essere desunta non solo dal tipo di reato, ma anche dalla modalità del fatto per cui si procede;

L'articolo 4 dello schema di decreto legislativo non sembra recepire adeguatamente l'articolo 13, comma 2 della direttiva, che impone agli Stati membri di provvedere « *affinché, ove l'età della vittima della tratta di esseri umani risulti incerta e vi sia motivo di ritenere che sia un minore, detta persona sia considerata minore al fine di ottenere accesso immediato all'assistenza, al sostegno e alla protezione a norma degli articoli 14 e 15* », in quanto l'articolo 4, comma 2, dello schema di decreto legislativo, in primo luogo, rinvia la disciplina della procedura multidisciplinare di determinazione dell'età a un successivo decreto del Ministro con delega alle pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia e il Ministro degli affari esteri e in secondo

luogo limita ai casi in cui sia « strettamente necessario, l'identificazione dei minori mediante il coinvolgimento delle autorità diplomatiche », mentre sembra prevedere che la procedura multidisciplinare di determinazione dell'età vada applicata in via ordinaria;

L'articolo 4, comma 2, dello schema non appare pertanto conforme ai criteri di delega stabiliti dall'articolo 5, comma 1, lettera c) della legge 6 agosto 2013, n. 96 che vincola il Governo, ai fini dell'attuazione della direttiva 2011/36/UE, a « *definire meccanismi affinché i minori non accompagnati vittime di tratta siano prontamente identificati, se strettamente necessario anche attraverso una procedura multidisciplinare di determinazione dell'età, condotta da personale specializzato e secondo procedure appropriate* »;

nel rispetto di tali criteri di delega, dunque, la disciplina della procedura multidisciplinare di determinazione dell'età deve essere definita nel decreto legislativo di recepimento della direttiva 2011/36/UE e non può essere rinviata a un successivo decreto interministeriale, anche perché si tratta di disciplina coperta da riserve di legge in materia di condizione dello straniero (articolo 10, comma 2 Cost.), di provvedimenti limitativi della libertà personale (articolo 13 Cost.) o di libertà di circolazione e soggiorno (articolo 16 Cost.) o di trattamenti sanitari obbligatori (articolo 32 Cost.) o di prestazioni personali (articolo 23 Cost.), nonché in materia di procedimenti e autorità giudiziarie;

dal principio in base a cui la determinazione dell'età deve essere condotta secondo procedure appropriate, dunque secondo *standard* scientificamente attendibili, deriva che gli atti di natura interministeriale in materia debbano essere adottati dal Ministero della Salute o quanto meno di concerto con tale Ministero;

L'articolo 5 della legge delega specifica che la procedura di determinazione dell'età può essere applicata solo « *se strettamente necessario* », ovvero nel caso in cui

in cui sussistano fondati dubbi sulla minore età della vittima di tratta e non risulti possibile ottenere prove documentali a riguardo;

rispetto al comma 1 dell'articolo 4 dello schema di decreto legislativo in esame, non vengono altresì chiariti i meccanismi attraverso cui i minori dovrebbero essere adeguatamente informati sui loro diritti, incluso l'eventuale accesso alla procedura di determinazione della protezione internazionale, né sono chiari gli attori a cui spetta tale onere;

all'articolo 5 dello schema di decreto legislativo è da condividere la disposizione per cui siano previsti specifici moduli formativi sulla tratta nei percorsi di formazione delle Amministrazioni, tuttavia per rendere più efficace tale disposizione sarebbe opportuno che tale disposizione preveda che le associazioni maggiormente rappresentative nella tutela e assistenza delle vittime di tratta siano coinvolte nei moduli formativi, così com'è di prassi in ambito internazionale secondo l'approccio multidisciplinare e sulla scorta di quanto previsto dal considerando 6 della direttiva europea;

all'articolo 5 dello schema di decreto legislativo sarebbe comunque opportuno fornire un'indicazione più precisa in ordine ai destinatari di tale formazione, alla stregua di quanto indicato nel considerando n. 25 della Direttiva;

l'articolo 6 dello schema di decreto legislativo non sembra contribuire alla creazione di un sistema efficace di risarcimento delle vittime sotto i seguenti profili: a) risulta utilizzato per il risarcimento delle vittime il Fondo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge n. 228 del 2003, istituito per finanziare i programmi di assistenza e integrazione sociale realizzati in favore delle vittime di tratta, Fondo al quale sono assegnate le somme stanziare dall'articolo 18 del decreto legislativo 286/98, i proventi della confisca disposta in seguito ad una sentenza per i reati connessi alla tratta ed i proventi della confisca ordinata per gli stessi delitti ex articolo

12-*sexies* decreto-legge 306/92. Stante la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 11 del presente schema di decreto legislativo la previsione così come è costruita sembra di difficile attuazione; b) non può assolutamente condividersi quanto previsto al comma 2-*ter* dell'articolo 12, così come modificato, il quale stabilisce una somma forfetaria di 1.500 euro per ogni vittima che appare essere estremamente esigua, avuto riguardo a quanto subito dalle persone vittime di tratta di esseri umani; c) l'entità dell'indennizzo dovrebbe comunque non essere determinata in maniera fissa, quanto piuttosto attraverso l'individuazione di un tetto massimo, lasciando la possibilità di commisurazione diversa dell'indennizzo sulla base del diverso pregiudizio subito; d) la previsione di un termine di decadenza di un anno dal passaggio in giudicato della sentenza penale per la presentazione della domanda di accesso al Fondo rispetto all'obbligo di dimostrazione di aver esperito – dunque in tale breve lasso di tempo – l'azione civile e le procedure esecutive appare incongrua, per cui non è dato comprendere come potrebbe una vittima riuscire a presentare la domanda di indennizzo senza incorrere nella suddetta decadenza se, com'è noto, i tempi della giustizia civile mai le consentirebbero entro lo stesso termine di aver concluso l'azione esecutiva dimostrando così il mancato risarcimento da parte dell'autore del reato;

in relazione all'articolo 6, al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento, sembrerebbe opportuno modificare i commi 2-*quater* e 2-*quinqüies* dell'articolo 12 della legge n. 228 del 2003, ivi precisasti, ricomprendendo fra i presupposti della richiesta anche le sentenze di assoluzione dalle quali comunque risulti la sussistenza del reato e, dunque, la condizione di vittima dell'istante, in quanto altrimenti vi sarebbe l'impossibilità per la vittima di ottenere ristoro nel caso di sentenze di assoluzione o proscioglimento degli imputati (per esempio, immunità, prescrizione, mancata prova del dolo, eccetera), pur a

fronte di un positivo accertamento dell'avvenuta commissione del reato;

L'articolo 7 dello schema di decreto legislativo investe del ruolo di « relatore nazionale o meccanismo equivalente » di cui all'articolo 19 della direttiva europea il Dipartimento per le pari opportunità, assegnandogli i compiti previsti dal legislatore europeo agli artt. 19 e 20 (lettere *b*) e *c*) dell'articolo 7) oltre che mantenendo in capo al Dipartimento stesso quelli che storicamente erano i compiti della Commissione per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento presso il Dipartimento stesso (lettera *a*) articolo 7) e che però non appare chiaro se tale intervento miri ad un definitivo smantellamento della Commissione stessa, scelta che non sarebbe condivisibile nell'ottica della opportunità di mantenere un organismo che, all'interno del Dipartimento – il quale ha molteplici competenze nel campo delle pari opportunità – si occupi esclusivamente del tema in questione;

L'articolo 8 del decreto legislativo prevede l'introduzione del comma 3 bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 286/98 mirando ad unificare i programmi di assistenza e integrazione sociale di cui all'articolo 18 stesso e all'articolo 13 della legge n. 228/2003 creando un unico « programma di emersione, assistenza e integrazione sociale » strutturato in due fasi, una prima di assistenza in via transitoria – evidentemente per quelle situazioni in cui si pone la necessità di verificare la reale situazione e la volontà della persona di aderire al programma – ed una seconda di prosecuzione dell'assistenza e integrazione sociale;

tale previsione ricalca l'attuale prassi operativa, non è dato comprendere se la formalizzazione di un unico programma comporterebbe una riduzione dei finanziamenti degli enti pubblici e del privato sociale che oggi in tutta Italia si occupano dell'assistenza e protezione delle vittime, eventualità da scongiurare dove si voglia mantenere in vita l'attuale sistema anti tratta;

L'articolo 8 recepisce soltanto parzialmente l'articolo 11 della direttiva, che prevede una serie di obblighi a carico degli Stati relativi all'assistenza e sostegno alle vittime di tratta di esseri umani, per cui l'articolo 8 dovrebbe essere integrato per dare completa attuazione all'articolo 11 della direttiva;

all'articolo 9 è apprezzabile la volontà di adottare il Piano nazionale contro la tratta che l'Italia ancora oggi non possiede, sebbene vanti un sistema efficace a tutela delle vittime di tratta, essendo auspicabile che tale Piano contenga linee guida volte alla corretta identificazione delle vittime in adempimento a quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 11 della direttiva europea e che sia altresì previsto, sulla scorta di quanto indicato nel considerando n. 6 della direttiva europea, il coinvolgimento nel lavoro di redazione di tale Piano delle associazioni maggiormente rappresentative nella tutela e assistenza delle vittime di tratta siano ampiamente coinvolte;

L'articolo 10, comma 1, nel rimandare l'individuazione di misure di coordinamento tra i sistemi di tutela delle vittime di tratta e in materia di asilo alle Amministrazioni sembra violare i criteri di delega legislativa stabiliti dalla legge 6 agosto 2013, n. 96, il cui articolo 5, comma 1, lettera *b*) stabilisce che sia il Governo a « *prevedere misure che facilitino il coordinamento tra le istituzioni che si occupano di tutela e assistenza alle vittime di tratta e quelle che hanno competenza sull'asilo, determinando meccanismi di rinvio, qualora necessario, tra i due sistemi di tutela* »;

L'articolo 10, comma 2, nello stabilire che allo straniero « *sono fornite adeguate informazioni in lingua a lui comprensibile in ordine alle disposizioni di cui al predetto comma 1 nonché, ove ne ricorrano i presupposti, informazioni sulla possibilità di ottenere la protezione internazionale* » non sembra essere sufficientemente chiaro in ordine alle modalità con cui tali informazioni sono fornite e ai soggetti cui spetta detto onere,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) l'articolo 1 dello schema sia integrato con una previsione relativa all'aumento di pena ogniqualvolta vi sia un soggetto in posizione di vulnerabilità inserendo negli artt. 600, 601 e 602 del codice penale specifiche circostanze aggravanti per i casi in cui la vittima si trovi in condizione di vulnerabilità e altresì indicando tutte le circostanze elencate nel considerando 12 della direttiva europea;

2) sia integrato l'articolo 2 con la previsione per cui il consenso della vittima è irrilevante in presenza di uno dei mezzi di coercizione indicati nello stesso articolo e con la previsione relativa ai minori, per i quali la condotta è punita come reato di tratta anche in assenza di tali metodi coercitivi;

all'articolo 3, sia modificato il comma 5-ter dell'articolo 398 c.p.p., prevedendo che la condizione di particolare vulnerabilità si possa desumere essere desunta non solo dal tipo di reato, ma anche dalla modalità del fatto per cui si procede;

3) all'articolo 3 sia aggiunto un comma che preveda l'accesso al patrocinio a spese dello Stato delle vittime prive di risorse finanziarie sufficienti secondo i parametri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 115/02, senza la necessità della certificazione dell'Autorità Consolare del paese di origine, spesso nella prassi non rilasciata, bensì solo previa autocertificazione della persona offesa;

4) sia modificato l'articolo 4 come segue:

a) Si recepisca l'articolo 13, co. 2 della direttiva 2011/36/UE, prevedendo che, ove l'età della vittima della tratta di esseri umani risulti incerta e vi sia motivo di ritenere che sia un minore, detta persona sia considerata minore al fine di ottenere accesso immediato all'assistenza, al sostegno e alla protezione previste per

i minori vittime della tratta; si preveda che a tal fine, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio devono riferire al più presto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni presunta vittima della tratta di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio, ove vi sia motivo di ritenere che sia un minore;

b) sia disciplinata la procedura multidisciplinare di determinazione dell'età, nel rispetto dei criteri di delega stabiliti dalla legge 6 agosto 2013, n. 96, in particolare prevedendo che essa possa essere applicata solo se strettamente necessario, ovvero nel caso in cui in cui sussistano fondati dubbi sulla minore età della vittima di tratta e non disponga di documenti di identificazione, anche se scaduti, o non risulti possibile ottenere prove documentali a riguardo;

c) si preveda che fino a quando l'interessato non sia stato identificato dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare, esclusi i casi di domande di asilo, entro un termine ragionevole ovvero quando non siano disponibili i risultati della perizia sull'età disposta dall'autorità giudiziaria, anche su richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza, la minore età deve essere presunta e dunque si devono applicare le norme in materia di protezione dei minori, prevedendo in particolare il collocamento in una struttura di accoglienza per minori, la nomina del tutore e la sospensione dell'adozione e dell'esecuzione di tutte le misure che possano ledere i diritti, inclusi i provvedimenti di respingimento, di espulsione e di trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione;

d) si preveda che nel rispetto del principio di presunzione della minore età in caso di dubbio e del principio del superiore interesse del minore, nel caso in cui dal primo esame effettuato sulla base di una determinata metodologia, scelta tra quelle meno invasive possibili, l'età anagrafica stimata risulti compatibile con la minore età, non si devono effettuare ulteriori esami, a meno che ciò sia nell'in-

teresse del minore; qualora invece l'età stimata non risulti compatibile con la minore età si procede ad ulteriori esami che si svolgono con una metodologia multidisciplinare;

e) l'accertamento dell'età deve svolgersi sulla base di un protocollo multidisciplinare, stabilito e aggiornato almeno ogni tre anni in base agli sviluppi della ricerca scientifica in materia di metodi per l'accertamento dell'età, deliberato dal Consiglio superiore di Sanità, previa consultazione pubblica di associazioni ed esperti, ed è svolto da una équipe medica, alla presenza del legale rappresentante e di un mediatore culturale, a meno che il presunto minore richieda che non siano presenti, previa informazione completa all'interessato del tipo di visita, delle sue conseguenze e della possibilità di rifiutarsi e previo colloquio da svolgersi con il presunto minore, nel rispetto del diritto alla partecipazione di cui all'articolo 12 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, alla presenza di un mediatore culturale;

f) ogni Regione comunichi al Ministero della salute, al Ministero dell'Interno e al Ministero della Giustizia e alle autorità giudiziarie che hanno sede nella regione stessa i centri medici specializzati competenti ad effettuare le perizie per l'accertamento dell'età, da individuarsi in strutture sanitarie pubbliche dotate di reparti pediatrici, capaci di garantire la minore variabilità possibile del giudizio espresso, nel rispetto delle migliori garanzie per il minore. Tali strutture devono garantire che le procedure siano affidate sempre a personale in possesso di competenze mediche, radiologiche, pediatriche, neuropsichiatriche e psicologiche adeguate allo scopo ovvero di personale sanitario dotato di specifiche competenze ed esperienze in materia di metodi per l'accertamento dell'età e che i diversi professionisti adottino criteri di valutazione omogenei, al fine di evitare un'eccessiva difformità negli accertamenti;

g) si rinvii la disciplina delle norme di dettaglio a un decreto del Ministero

della Salute, su conforme parere del Consiglio superiore della sanità e previa consultazione anche delle associazioni di tutela degli stranieri, di concerto con Ministro con delega alle pari opportunità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'Interno, il Ministro della Giustizia e il Ministro degli Affari Esteri. Nel decreto devono essere comunque disciplinati i presupposti per l'accertamento dell'età, il trattamento del presunto minore nelle more dell'accertamento, l'autorità competente a disporre l'accertamento dell'età, la tutela, la legale rappresentanza e il consenso informato, i metodi e la procedura per l'accertamento dell'età, il principio di presunzione di minore età in caso di dubbio, l'attribuzione della data di nascita e comunicazione degli esiti della perizia, i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali e la possibilità di stipula di protocolli locali per dare attuazione al protocollo nazionale.

5) l'articolo 5 sia modificato prevedendo che: a) le associazioni maggiormente rappresentative nella tutela e assistenza delle vittime di tratta siano coinvolte nei moduli formativi, così com'è di prassi in ambito internazionale secondo l'approccio multidisciplinare e sulla scorta di quanto previsto dal considerando 6 della direttiva europea; b) la formazione debba riguardare « operatori di polizia, guardie di frontiera, funzionari dei servizi per l'immigrazione, pubblici ministeri, avvocati, giudici e personale giudiziario, ispettori del lavoro, operatori sociali e dell'infanzia nonché personale sanitario e consolare » nonché eventualmente « altri funzionari pubblici che possono entrare in contatto con vittime di tratta durante il loro lavoro »;

6) l'articolo 6 sia riformulato in considerazione della criticità procedurale espressa in premessa;

7) l'articolo 8 preveda le seguenti ulteriori modificazioni:

a) l'articolo 18 del decreto legislativo 286/98 venga modificato anche al fine

di introdurre la facoltatività della denuncia della vittima ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, aspetto già presente nel nostro ordinamento ma non esplicitamente previsto da norma di fonte primaria, bensì dal regolamento di attuazione, nello specifico l'articolo 27 decreto del Presidente della Repubblica 394/1999, per cui dopo il comma 1 del richiamato articolo 18 venga introdotto un comma 1-bis che preveda espressamente che il permesso di soggiorno viene rilasciato, in presenza dei presupposti di cui al comma 1 anche in assenza di querela da parte della persona straniera vittima di uno dei reati indicati nello stesso comma;

b) sia introdotta una norma nella legge n. 228 del 2003 che preveda che il programma di assistenza sia garantito anche a coloro per i quali vi sia un ragionevole motivo di ritenere che siano stati vittime di uno dei reati di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p. Una simile previsione potrebbe essere inserita dopo il comma 1 dell'articolo 13 della legge 11 agosto 2003 n. 228 (comma 1-*bis*);

c) sia introdotta una norma nel decreto legislativo n. 286/98 (articolo 19 comma 2-*ter*) che preveda che il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone per cui vi sia ragionevole motivo di ritenere che siano vittime di uno dei reati di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p. o comunque di una situazione di grave sfruttamento, resti sospeso fino a non sia accertata la eventuale sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 286/98;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che la disciplina sull'accertamento della minore età prevista nell'articolo 4 sia applicabile, salvo che altre disposizioni legislative statali dispongano diversamente, anche nelle ipotesi indicate dall'articolo 349 del codice di procedura penale e in qualsiasi altro tipo di procedimento amministrativo o giudiziario in

cui sia necessario l'accertamento dell'età della persona straniera o apolide coinvolta;

b) in riferimento all'articolo 4 e, in particolare, ai minori stranieri non accompagnati richiedenti protezione internazionale, valuti il Governo l'opportunità di modificare il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, nel seguente modo: *a)* dopo il comma 3 dell'articolo 4 è inserito il seguente: « 3-*bis*. Presso ogni Commissione territoriale è istituita una sezione specializzata nell'ascolto dei minori stranieri non accompagnati richiedenti protezione internazionale. Ove necessario tali sezioni possono essere composte anche da membri onorari, con comprovata esperienza nell'ascolto dei minori. La presenza dei membri onorari è disciplinata con apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione »; *b)* al comma 3 dell'articolo 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 33-*bis*, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 »; *c)* al comma 1 dell'articolo 16 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i minori stranieri non accompagnati si applicano le disposizioni dell'articolo 76, comma 4-*quater*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 »; *d)* al comma 5 dell'articolo 26, dopo le parole: « Il tutore » sono inserite le seguenti: « ovvero il responsabile della struttura di accoglienza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni »;

c) il Governo valuti l'opportunità che il meccanismo equivalente previsto all'articolo 7 per le funzioni che è chiamato a svolgere sia un organismo indipendente, analogamente a quanto previsto in altri paesi dell'Unione Europea;

d) valuti il Governo l'opportunità di prevedere all'articolo 9, sulla scorta di quanto indicato nel considerando 6 della

direttiva europea, il coinvolgimento delle associazioni maggiormente rappresentative nella tutela e assistenza delle vittime di tratta nel lavoro di redazione del « Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli essere umani »; che deve contenere anche norme di prevenzione ed educazione volte a ridurre la potenziale domanda di prestazioni nei confronti delle persone vittime della tratta;

e) valuti il Governo la compatibilità tra i criteri di delega legislativa stabiliti

dalla legge 6 agosto 2013, n. 96 e la previsione di cui all'articolo 10, comma 1, laddove si rimanda l'individuazione di misure di coordinamento tra i sistemi di tutela delle vittime di tratta e in materia di asilo alle Amministrazioni coinvolte (e non al Governo);

f) valuti il Governo l'opportunità di chiarire meglio all'articolo 10 comma 2 le modalità con cui le informazioni devono essere fornite e i soggetti cui spetta detto onere.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	31
DL 149/2013: Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. C. 2096 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	31
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	47
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di « Poste Italiane Spa ». Atto n. 77 (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	38
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di « ENAV S.p.a. ». Atto n. 78 (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	39
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI. Atto n. 51 (Rilievi alla II Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	40
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE. Atto n. 43 (Rilievi alla VI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	41
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). Atto n. 53 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	43
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Atto n. 57 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	44
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Atto n. 69 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	45
AVVERTENZA	46

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 13.45.**Variazione nella composizione della Commissione.**

Francesco BOCCIA, *presidente*, comunica che cessa di far parte della Commissione l'onorevole Federico Fauttilli, che ringrazia per il lavoro svolto.

DL 149/2013: Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.

C. 2096 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge dispone la conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore, e che il provvedimento, già approvato dal Senato, è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, entrambi riferiti al testo iniziale.

Soffermandosi in primo luogo sulla verifica delle quantificazioni, con riferimento agli articoli da 1 a 9, recanti disposizioni in materia di abolizione del finanziamento pubblico dei partiti e disciplina interna dei partiti, trasparenza e

controlli, segnala di non aver nulla da osservare, considerato che le norme trattano degli obblighi di trasparenza e della disciplina che i partiti devono darsi per poter accedere al riparto dei benefici previsti dai successivi articoli del testo.

In ordine agli articoli 10, 11 e 12, commi da 1 a 6, concernenti la contribuzione volontaria e contribuzione indiretta, segnala che le stime disponibili e i dati ad esse sottostanti si riferiscono al testo originario del decreto-legge, che risulta ampiamente modificato a seguito dell'esame svolto presso il Senato. Osserva che, in assenza di un aggiornamento della quantificazione, non risulta quindi possibile verificare l'effettivo impatto delle norme in esame, rilevando che tale verifica appare peraltro necessaria per accertare la complessiva compensatività degli effetti finanziari ascritti all'intero provvedimento. Ricorda infatti che – nonostante le modifiche apportate dal Senato, che appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari sia positivi che negativi – la valutazione complessiva delle minori entrate, contenuta nella norma (articolo 11, comma 9), è rimasta invariata. Ritiene che, oltre alla necessità di dati a conferma della invarianza complessiva, andrebbero quantificati gli effetti attribuiti a ciascuna delle modifiche introdotte, con particolare riguardo all'estensione della detrazione IRPEF anche alle erogazioni effettuate in favore di partiti o associazioni promotrici di partiti effettuate prima dell'iscrizione al registro, anche se subordinate alla effettiva iscrizione nel registro entro la fine dell'esercizio, e all'introduzione di una detrazione IRPEF con effetto retroattivo (articolo 11, comma 4-*bis*), da applicare alle erogazioni effettuate – purché tracciabili – a decorrere dal 2007, da riconoscere ai sensi dell'articolo 15, comma 1-*bis*, del TUIR, abrogato dall'articolo 14 del decreto-legge in esame.

Per quanto attiene alla verifica della stima indicata nella relazione tecnica riferita al testo originario, giudica inoltre necessari alcuni chiarimenti, utili anche per una valutazione degli effetti finanziari riferiti al testo approvato dal Senato. In

particolare, chiede precisazioni in merito alla metodologia applicata per stimare le nuove spese incluse nella detrazione IRPEF e l'incremento dell'ammontare delle erogazioni che beneficiano della detrazione IRPEF ed IRES. Rispetto a quest'ultima, segnala che la misura del beneficio (26 per cento) si discosta di poco dalla misura dell'aliquota ordinaria (27,5 per cento): alla luce di tale considerazione, reputa che andrebbe verificato se corrisponda a criteri di prudenzialità ipotizzare un incremento delle erogazioni da parte dei soggetti IRES limitato a 6,3 milioni di euro.

Quanto alla norma che consente di riversare all'entrata del bilancio dello Stato le risorse del fondo relativo alla destinazione del due per mille, non utilizzate nel precedente esercizio (articolo 12, comma 6), fa presente che tale disposizione – pur configurandosi come neutrale per il bilancio dello Stato (saldo netto da finanziare) – appare suscettibile di determinare effetti negativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto. Sul punto ritiene quindi opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Considera altresì necessarie ulteriori informazioni in merito al profilo temporale delle norme. In particolare, reputa che, in merito all'articolo 12, andrebbero precisate le modalità che consentano l'effettiva erogazione, entro l'esercizio di riferimento (a cominciare dal 2014), delle quote IRPEF optate in favore dei partiti politici. Ricorda, infatti, che il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi nelle quali si esercita l'opzione del due per mille scade il 30 settembre di ciascun anno.

Ritiene inoltre che ulteriori precisazioni andrebbero fornite circa l'attività di monitoraggio indicata dall'articolo 11, comma 10, finalizzata a verificare che l'onere effettivo non sia superiore a quello stimato e, in caso di discordanza, a provvedere alla copertura finanziaria della differenza mediante utilizzo del fondo finanziato dalle opzioni del due per mille IRPEF di cui all'articolo 12. Osserva infatti che, sul piano temporale, le erogazioni

effettuate dai contribuenti nel 2014 sono rilevabili dalle dichiarazioni presentate nel mese di settembre 2015, anno in cui si verificano gli effetti di minor gettito tributario e che, in caso di eccessivo onere, la compensazione a valere sul fondo del due per mille dovrebbe avvenire entro lo stesso anno 2015. Giudica quindi necessari chiarimenti in merito alle modalità dirette ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa indicati dalla norma nei tempi stabiliti. Riguardo all'articolo 11-*bis*, concernente l'imponibilità ai fini IMU degli immobili posseduti da partiti politici, osserva, per i profili di quantificazione, che la norma appare suscettibile di recare un maggior gettito in favore degli enti locali senza comportare necessariamente un miglioramento del saldi di finanza pubblica, in considerazione del fatto che tali risorse non sono escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del Patto di stabilità interno.

Ciò premesso, ritiene che andrebbe comunque chiarito se debba ritenersi comunque applicabile ai partiti quanto stabilito dall'articolo 1, comma 715, della legge di stabilità 2014, con conseguenti effetti di minor gettito.

Con riferimento all'articolo 12, commi 6-*bis* e 6-*ter*, riguardanti la tariffa postale agevolata, osserva che l'onere derivante dall'applicazione di tale tariffa ha carattere permanente, mentre la copertura è limitata ad un triennio. In proposito ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti dal Governo, nonché i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione indicata dal testo. Rileva inoltre che la spesa è limitata entro un tetto massimo, senza che – tuttavia – sia prevista una procedura di monitoraggio che garantisca il rispetto di tale limite. Anche su questo aspetto giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Con riferimento, infine, all'utilizzo dei risparmi derivanti dall'articolo 14, comma 1, lettera *b*), e dal medesimo articolo 14, comma 2, rileva che gli stessi sono utilizzati a copertura di diverse disposizioni del provvedimento, in parte modificate nel corso dell'esame in prima lettura presso il Senato. Ribadisce quindi, anche con rife-

rimento alla norma in esame, la necessità di acquisire un quadro d'insieme degli effetti finanziari derivanti dalle singole disposizioni del provvedimento, come modificato al Senato, al fine di verificare la complessiva compensatività degli effetti da esso derivanti.

Per quanto attiene all'articolo 13, concernente le raccolte telefoniche di fondi, rileva che la finalità di raccolta di fondi prevista dalla norma in esame sembrerebbe rappresentare una fattispecie non considerata a legislazione vigente e che, pertanto, la disposizione agevolativa che ne prevede l'esclusione dal campo di applicazione IVA parrebbe configurarsi come una rinuncia a maggior gettito. Tuttavia, rileva l'opportunità che il Governo confermi la neutralità finanziaria della disposizione, anche in considerazione della formulazione della stessa che si riferisce ad un ampio novero di fattispecie.

In merito all'articolo 13-*bis*, in materia di giurisdizione su controversie, non formula osservazioni per i profili di quantificazione, considerato che la norma riguarda le competenze e le procedure in materia giurisdizionale.

Riguardo all'articolo 14, recante norme transitorie e abrogazioni, reputa utile acquisire elementi del Governo al fine di chiarire l'effettiva portata finanziaria delle disposizioni recate dal combinato disposto dei commi 1 e 3 del testo in esame. In particolare rileva che il comma 1 prevede che i partiti continuino a fruire dell'erogazione dei finanziamenti in relazione alle elezioni svolte anteriormente all'entrata in vigore del decreto e che il comma 3 dichiara inoltre applicabile la previgente normativa in materia di finanziamento ai partiti nel periodo transitorio 2014-2016, ai fini e nei limiti di quanto disposto dal comma 1. Ritiene che andrebbe chiarito se tra le norme previgenti, da applicare nel periodo transitorio, debba considerarsi compresa anche la disposizione che prevedeva la cessazione dell'erogazione dei contributi al finire della legislatura (articolo 1, comma 6, terzo periodo, della legge n. 157 del 1999). Osserva infatti che, in caso affermativo, nell'eventualità di con-

sultazioni elettorali anticipate durante il periodo transitorio 2014-2016, non sarebbero corrisposti ai partiti i finanziamenti come determinati ai sensi del comma 1, lettera *b*), con conseguente maggiori risparmi.

Circa l'articolo 14-*bis*, recante modificazioni di norme in materia di controllo delle spese elettorali, non ha osservazioni da formulare per i profili finanziari, atteso che la norma apporta modifiche alla legislazione vigente in materia di controllo sulle spese elettorali di carattere meramente procedurale.

In ordine all'articolo 15, recante prescrizioni in materia di pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale dei soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere dei partiti o dei movimenti politici o funzioni analoghe, non formula osservazioni per i profili finanziari, in quanto le norme si limitano ad ampliare il novero dei soggetti che sono tenuti a dare pubblicità alla propria situazione patrimoniale in relazione al ruolo o alla carica rivestita nell'ambito di un partito o di un movimento politico.

Con riferimento all'articolo 16, concernente misure di integrazione al reddito, rileva preliminarmente che non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, atteso che gli oneri derivanti dalle disposizioni in esame si configurano come limiti di spesa. Al fine di verificare la coerenza di tali limiti rispetto alla disciplina dettata dal provvedimento, ritiene peraltro utile acquisire dati ed elementi di valutazione del Governo in merito alla platea potenziale dei soggetti interessati alla fruizione degli interventi integrativi al reddito estesi dalle norme e il maggior gettito contributivo atteso.

Giudica inoltre necessari chiarimento in merito all'andamento quantitativamente non omogeneo dei limiti di spesa introdotti, che prevede per il 2015 uno stanziamento inferiore di quasi il 50 per cento rispetto a quello previsto nell'esercizio precedente e all'identico impatto degli oneri sui tre saldi di finanza pubblica. Osserva che tale uniformità, infatti, non

sembra prevedere la quota di contributi figurativi connessi al finanziamento degli istituti di integrazione al reddito.

Riguardo all'articolo 18, recante disposizioni finali, non ha osservazioni da formulare.

Per quel che concerne i profili di copertura finanziaria, osserva quanto segue. In ordine all'articolo 11, commi 9 e 10, reputa necessario che il Governo chiarisca se la quantificazione delle minori entrate derivanti dalle disposizioni previste dai commi da 1 a 7, relativi alle detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici, valutate in 27,4 di euro milioni per l'anno 2015 e 15,65 milioni di euro dall'anno 2016, possa ritenersi ancora congrua alla luce delle modifiche introdotte nel corso dell'esame al Senato, che sembrerebbero a operare sia in senso positivo, per effetto della rideterminazione e della soppressione di alcune detrazioni fiscali (commi 2, 3, 4 e 6), sia in senso negativo alla luce dell'introduzione del comma 4-*bis* che prevede la detraibilità, in casi particolari, delle erogazioni in denaro effettuate a favore dei partiti politici a partire dall'anno di imposta 2007. Segnala, inoltre, che la copertura finanziaria delle citate minori entrate è posta a carico dei risparmi di spesa derivanti dalla riduzione del fondo per il finanziamento pubblico dei partiti e dei movimenti politici, che non sembrerebbero presentare, negli anni 2014 e 2015, le occorrenti disponibilità alla luce dei dati forniti dalla relazione tecnica che correda il testo originario del decreto-legge e degli ulteriori interventi di cui agli articoli 12, commi 4 e 6-*ter*, e 16, comma 2, che utilizzano i medesimi risparmi. Con riferimento alla clausola di salvaguardia prevista dal successivo comma 10, che dispone l'utilizzo, nel caso in cui si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, del fondo di cui all'articolo 12, comma 4, relativo al due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, destinato ai partiti politici, giudica opportuno che il Governo ne confermi l'effettività e l'automaticità ai fini del ri-

spetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009. Infine, con riguardo alla formulazione della previsione di spesa di cui al comma 9, reputa opportuno specificare il carattere annuo dell'onere di 15,65 milioni di euro a decorrere dal 2016. Riguardo all'articolo 12, commi 2-*bis*, 4, 5, e 6, con riferimento alla formulazione della disposizione di cui al comma 2-*bis*, ultimo periodo, segnala che, in conformità alla prassi vigente, il riferimento al « tetto di spesa » stabilito per ciascun anno ai sensi del comma 4, potrebbe essere sostituito con il riferimento al limite di spesa, in conformità alla prassi vigente. Per quanto concerne l'utilizzo, con finalità di copertura, dei risparmi derivanti dalla riduzione del fondo per il finanziamento pubblico dei partiti e dei movimenti politici, rinvia alle osservazioni già formulate con riferimento all'articolo 11, comma 9. Rileva inoltre, con riferimento alla formulazione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4, che appare opportuno specificare il carattere annuo dell'onere di 45,1 milioni di euro a decorrere dal 2017.

Infine, con riferimento alla previsione di cui al comma 6, come modificato durante l'esame presso il Senato della Repubblica, che dispone che le somme iscritte nel fondo per il due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da devolvere ai partiti politici possano essere, qualora non utilizzate al termine dell'esercizio, nuovamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato e non più conservate nel conto dei residui, come previsto nel testo originario del decreto-legge, reputa opportuno che il Governo chiarisca se tali risorse debbano essere nuovamente destinate alle medesime finalità di spesa ovvero debbano ritenersi definitivamente acquisite all'entrata, ossia al miglioramento dei saldi, come sembrerebbe evincersi dal tenore letterale della disposizione.

Da ultimo segnala che appare improprio l'inciso secondo il quale le somme iscritte annualmente nel suddetto fondo siano « nuovamente » riversate all'entrata del bilancio dello Stato dal momento che

trattasi di risorse iscritte fin dall'origine nello stato di previsione della spesa relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Circa l'articolo 12, comma 6-ter, per quanto concerne l'utilizzo, con finalità di copertura, dei risparmi derivanti dalla riduzione del fondo per il finanziamento pubblico dei partiti e dei movimenti politici, anche alla luce di quanto già osservato con riferimento all'articolo 11, comma 9, rileva che tali risparmi non sono presenti in bilancio nell'anno 2014 e non dovrebbero, comunque, risultare disponibili nel 2015. Segnala inoltre che, a fronte di un onere che appare di carattere permanente, in quanto riferito ad agevolazioni tariffarie postali, la spesa e la relativa copertura vengono quantificate solo fino al 2016.

In merito all'articolo 16, comma 2, per quanto concerne l'utilizzo, ai fini della copertura degli oneri relativi all'estensione ai partiti e ai movimenti politici delle disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale, dei risparmi derivanti dalla riduzione del fondo per il finanziamento pubblico dei partiti e dei movimenti politici, rinvia a quanto già osservato con riferimento all'articolo 11, comma 9.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI deposita agli atti della Commissione, con riferimento al testo del provvedimento approvato dal Senato, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, la relazione tecnica, positivamente verificata, e il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari (*vedi allegato*).

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, chiede al rappresentante del Governo se i maggiori risparmi quantificati dalla relazione tecnica con riferimento all'articolo 14 del provvedimento discendano dall'aver preso in considerazione le elezioni per il Parlamento europeo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI chiarisce che nel quantificare tali risparmi aggiuntivi si è tenuto conto anche dei risparmi derivanti dalle consultazioni elet-

torali che si svolgeranno successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, formula pertanto la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2096-A, di conversione del decreto-legge n. 149 del 2013, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore;

preso atto di quanto previsto dalla relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, secondo cui:

le detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici di cui all'articolo 11, commi 1, 2 e 6, determinano minori effetti negativi rispetto a quelli derivanti dal testo originario del decreto-legge;

le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 4-bis, che prevedono la detraibilità, a partire dall'anno di imposta 2007, delle erogazioni di denaro effettuate a favore dei partiti politici, presentano carattere interpretativo e non determinano effetti negativi sul gettito;

le disposizioni di cui all'articolo 11-bis in materia di esenzione dell'IMU, relativamente agli immobili posseduti da partiti politici, sono suscettibili di comportare effetti positivi in termini di gettito prudenzialmente non stimati;

l'autorizzazione di spesa di cui al comma 6-ter dell'articolo 12, concernente le agevolazioni tariffarie postali di cui al comma 6-bis del medesimo articolo, deve intendersi a carattere permanente conformemente alla durata della relativa copertura finanziaria;

l'articolo 13-bis, in materia di tutela in giudizio nelle controversie concernenti l'applicazione delle disposizioni con-

tenute nel presente provvedimento, non comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica;

i risparmi di spesa derivanti dalla riduzione del finanziamento pubblico dei partiti politici di cui all'articolo 14, commi 1, lettera *b*), e 2, devono essere rideterminati in aumento, relativamente agli anni 2014, 2015 e 2016, nella misura rispettivamente di 39,5 milioni di euro, 63,5 milioni di euro e 67,20 milioni di euro, tenendo conto dei risparmi derivanti dalle consultazioni elettorali che si svolgeranno successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame;

le economie di spesa complessivamente derivanti dal provvedimento da destinare al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato ammontano, rispettivamente, a 7,75 milioni di euro per l'anno 2014, 25,9 milioni di euro per l'anno 2015, 25,4 milioni di euro per il 2016 e 21,8 milioni di euro a decorrere dal 2017;

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al provvedimento in esame.

Segnala quindi le proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea:

Cozzolino 1.59, Dadone 1.61, Lombardi 1.58, Toninelli 1.52, 1.53 e 1.54, che prevedono l'abolizione, con decorrenze diverse, del rimborso delle spese per consultazioni elettorali e dei contributi pubblici erogati per l'attività politica e a titolo di cofinanziamento di cui all'articolo 1 della legge 6 luglio 2012, n. 96. Le proposte emendative prevedono,

tra l'altro, conseguentemente, la soppressione delle disposizioni dell'articolo 14, recanti i risparmi di spesa su cui si fonda la copertura degli articoli 11 e 16, relativi, rispettivamente, alle detrazioni per erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici e all'estensione ai partiti e ai movimenti politici delle disposizioni concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale, rendendo i citati articoli privi di idonea copertura finanziaria;

Boccadutri 1.01, volta ad introdurre una disciplina relativa ai rimborsi ai partiti e movimenti politici delle spese sostenute per le consultazioni elettorali, alla trasparenza dei bilanci dei partiti e movimenti politici e alle sanzioni in caso di violazione delle medesime disposizioni, quantificando gli oneri nel limite massimo di 78 milioni di euro annui e provvedendo alla relativa copertura con i risparmi derivanti dall'abrogazione della vigente normativa in materia di finanziamento pubblico ai partiti, nonché con i risparmi derivanti da alcune misure di revisione della spesa, relative in particolare all'uso delle autovetture di Stato e alla rideterminazione delle strutture periferiche dei Ministeri. La proposta emendativa provvede, altresì, alla conseguente soppressione delle disposizioni dell'articolo 14, recanti i risparmi di spesa su cui si fonda la copertura degli articoli 11 e 16, relativi, rispettivamente, alle detrazioni per erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici e all'estensione ai partiti e ai movimenti politici delle disposizioni concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale, rendendo i citati articoli privi di idonea copertura finanziaria;

Ottobre 10.4, che riduce il limite massimo delle erogazioni liberali, portandolo a 2.000 euro, e al contempo riconosce al soggetto erogatore un credito d'imposta pari al 95 per cento dell'importo dell'erogazione, senza prevedere alcuna forma di copertura finanziaria;

Matteo Bragantini 11.1, che estende anche alle quote associative le disposizioni

in materia di detrazione per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici, senza tuttavia prevedere alcun tipo di copertura;

Dieni 11.58 e Toninelli 11.59, le quali riducono il limite minimo stabilito affinché le erogazioni liberali usufruiscano delle detrazioni fiscali, senza recare alcuna copertura finanziaria;

Boccadutri 11-*bis*.01, che esclude dal pagamento del canone per occupazione di suolo pubblico le occupazioni temporanee effettuate dai partiti e movimenti politici per lo svolgimento delle proprie attività, senza prevedere alcuna copertura finanziaria;

gli identici Matteo Bragantini 14.1 e Cozzolino 14.50, i quali, nel sopprimere in particolare i commi 1 e 2 dell'articolo 14, fanno venire meno i risparmi di spesa previsti dal provvedimento e utilizzati con finalità di copertura;

Dadone 14.51, che, nel sopprimere il comma 1 dell'articolo 14, fa venire meno i risparmi di spesa previsti dal provvedimento e utilizzati con finalità di copertura.

Si sofferma quindi sulle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo. Con riferimento alle proposte emendative Bianconi 4.1 e Di Benedetto 4.80, volte ad eliminare la divisione in due distinte sezioni del registro dei partiti politici, cui il provvedimento riconduce, rispettivamente, l'accesso al finanziamento privato mediante regime fiscale agevolato e il riparto delle risorse derivanti dal due per mille, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dall'attuazione delle proposte emendative possano derivare effetti negativi a carico della finanza pubblica.

In merito all'emendamento Lombardi 12.94, che prevede che le somme iscritte annualmente nel Fondo per il due per mille, non utilizzate al termine dell'esercizio, confluiscono in un fondo rotativo per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle micro e piccole imprese, ritiene opportuno acquisire l'avviso

del Governo su eventuali effetti negativi della proposta emendativa sui saldi di finanza pubblica.

Con riferimento alla proposta emendativa D'Ambrosio 12.95, che prevede che le somme iscritte annualmente nel Fondo per il due per mille, non utilizzate al termine dell'esercizio, siano «rese disponibili ai fini di bilancio», ritiene opportuno acquisire un chiarimento del Governo in merito alle finalità sottese alla proposta emendativa e ai suoi eventuali effetti sui saldi di finanza pubblica.

Ritiene infine opportuno acquisire l'avviso del Governo su eventuali effetti negativi sui saldi di finanza pubblica della proposta emendativa Nuti 12.96, la quale prevede che le somme iscritte annualmente nel Fondo per il due per mille, non utilizzate al termine dell'esercizio, siano conservate nel conto dei residui ed iscritte al predetto Fondo per gli esercizi successivi, anziché nell'esercizio successivo, come previsto nel testo originario del decreto-legge.

Fa presente che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative segnalate dal relatore, ad eccezione delle proposte emendative Bianconi 4.1 e Di Benedetto 4.80.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.52, 1.53, 1.54, 1.58, 1.59, 1.61, 10.4, 11.1, 11.58, 11.59, 12.94, 12.95, 12.96, 14.1, 14.50 e 14.51, e sugli articoli aggiuntivi 1.01 e 11-*bis*.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Propone invece di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.10.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 19 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di « Poste Italiane Spa ».

Atto n. 77.

(Rilievi alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in oggetto, rinviato da ultimo nella seduta del 12 febbraio 2014.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, per quanto riguarda i possibili effetti negativi dovuti alla riduzione delle entrate derivanti dai dividendi distribuiti da Poste Italiane Spa, evidenzia che il volume dei dividendi erogati dalla società nell'ultimo quinquennio e nell'ultimo anno si aggira rispettivamente sui 320 milioni di euro e sui 250 milioni di euro. Considerando una partecipazione dello Stato al 60 per cento e ipotizzando un flusso annuo di dividendi dell'ordine di 300 milioni di euro, la riduzione si attesterebbe a 120 milioni di euro. Tale riduzione risulterebbe attenuata in quanto il 20 per cento dello stesso importo sarebbe riversato a titolo di imposta (24 milioni di euro). Sottolinea, tuttavia, che le società quotate tendono ad attuare una politica dei dividendi più aggressiva e incisiva (incremento del *pay-out*), maggiormente favorevole per gli azionisti e, pertanto, è prevedibile che

Poste Italiane Spa, una volta quotata, proceda a una distribuzione di dividendi maggiore che in passato, compensando parzialmente la perdita per il Ministero dell'economia e delle finanze, determinata dalla diminuzione della quota di partecipazione.

Per quanto riguarda gli effetti positivi dovuti alla riduzione della spesa per interessi conseguente alla riduzione del debito pubblico, considerando il valore di cessione della quota di partecipazione di Poste Italiane Spa dell'ordine di 4 miliardi di euro ed un tasso medio del costo del debito stimato pari al 3 per cento, i risparmi in termini di minori interessi da erogare sarebbero di 120 milioni di euro. A questi si dovrebbero sottrarre i minori incassi a titolo di ritenuta sulle cedole (15 milioni circa di euro).

In sintesi, gli effetti sul deficit sarebbero i seguenti: minori dividendi da Poste Italiane pari a 120 milioni di euro; maggiori ritenute sui dividendi incassati da terzi pari a 24 milioni di euro; minori interessi sul debito pubblico pari a 120 milioni di euro; minori ritenute su interessi pari a 15 milioni di euro. L'effetto totale è quindi positivo e ammonta a 9 milioni di euro. L'effetto complessivo sul deficit, pertanto, sarebbe sostanzialmente neutro, ottenendo però la riduzione del debito pubblico per 4 miliardi di euro, oltre a quanto detto in merito al prevedibile incremento del *pay-out* da parte della società, che renderebbe l'operazione ulteriormente positiva per lo Stato.

Barbara SALTAMARTINI (NCD), *relatore*, ritenendo opportuna un'attenta valutazione delle informazioni testé fornite dal rappresentante del Governo, nell'ottica di giungere alla predisposizione di una proposta di parere il più possibile condivisa, propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di «ENAV S.p.a.».

Atto n. 78.

(Rilievi alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in oggetto, rinviato da ultimo nella seduta del 12 febbraio 2014.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, per quanto riguarda i possibili effetti negativi dovuti alla riduzione delle entrate derivanti dai dividendi distribuiti da ENAV Spa, evidenzia che il volume dei dividendi erogati dalla società nell'ultimo quinquennio è stato intermittente, con riconoscimento del dividendo solo relativamente agli esercizi 2010 e 2012 (rispettivamente 14 e 15 milioni di euro). Considerando una partecipazione dello Stato al 51 per cento e ipotizzando un flusso futuro annuo di dividendi pari a quelli erogati nell'ultimo anno, la riduzione si attesterebbe a 7,4 milioni di euro. Tale riduzione risulterebbe attenuata in quanto il 20 per cento dello stesso importo sarebbe riversato a titolo di imposta (1,5 milioni di euro). Sottolinea, tuttavia, che le società quotate tendono ad attuare una politica dei dividendi più aggressiva e incisiva (incremento del *pay-out*), maggiormente favorevole per gli azionisti e, pertanto, è prevedibile che ENAV Spa, una volta quotata, proceda a una distribuzione di dividendi maggiore che in passato, compensando parzialmente la perdita per il Ministero dell'economia e delle finanze determinata dalla diminuzione della quota di partecipazione.

Per quanto riguarda gli effetti positivi dovuti alla riduzione della spesa per interessi conseguente alla riduzione del debito pubblico, considerando il valore di

cessione della quota di partecipazione di ENAV Spa dell'ordine di un miliardo di euro ed un tasso medio del costo del debito stimato pari al 3 per cento, i risparmi in termini di minori interessi da erogare sarebbero di 30 milioni di euro. A questi si dovrebbero sottrarre i minori incassi a titolo di ritenuta sulle cedole (3,8 milioni di euro circa).

In sintesi, gli effetti sul deficit sarebbero i seguenti: minori dividendi da ENAV Spa pari a 7,4 milioni di euro; maggiori ritenute sui dividendi incassati da terzi pari a 1,5 milioni di euro; minori interessi sul debito pubblico pari a 30 milioni di euro; minori ritenute su interessi pari a 3,8 milioni di euro. L'effetto complessivo sul deficit, pertanto, sarebbe positivo di circa 20 milioni di euro, ottenendo inoltre la riduzione del debito pubblico per un miliardo di euro, oltre a quanto detto in merito al prevedibile incremento del *pay-out* da parte della società, che renderebbe l'operazione ulteriormente positiva per lo Stato.

Giampaolo GALLI (PD) ritiene che vadano considerati altri due effetti positivi della dismissione delle partecipazioni azionarie possedute dallo Stato. In primo luogo, immettendo tali partecipazioni sul mercato, il *management* deve rispondere ad azionisti privati e quindi è presumibile un incremento di efficienza della gestione, con benefici sul prezzo di mercato del titolo azionario. Inoltre, andrebbero considerati gli effetti positivi anche sullo stato patrimoniale, per il fatto che i Trattati europei e i mercati considerano il debito pubblico al lordo degli *asset* dello Stato.

Giuseppe DE MITA (PI), *relatore*, ritenendo opportuna un'attenta valutazione delle informazioni testé fornite dal rappresentante del Governo, propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI.

Atto n. 51.

(Rilievi alla II Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo reca il recepimento della direttiva 2011/36/UE, concernente la prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che il testo in esame è corredato di relazione tecnica, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato.

Soffermandosi sull'articolo 1 e sugli articoli da 4 a 11, osserva, con particolare riferimento all'articolo 6, in materia di diritto di indennizzo per le vittime di tratta, che, in base all'articolo 17 della direttiva 2011/36/UE, gli Stati membri devono provvedere affinché le vittime della tratta di esseri umani abbiano accesso ai sistemi vigenti di risarcimento delle vittime di reati dolosi violenti. Premessa la necessità di una conferma circa la rispondenza a tali criteri della disciplina dettata dal provvedimento in esame, rileva che la normativa europea sembra configurare l'indennizzo, in presenza delle prescritte condizioni, come una pretesa non comprimibile. La stessa relazione illustrativa definisce il ristoro dovuto alle vittime come un diritto soggettivo. Ritiene, quindi, necessario acquisire l'avviso del Governo circa la compatibilità, rispetto a tale configurazione, della disciplina dettata dal provvedimento in esame, che subordina la corresponsione dell'indennizzo alla capienza delle risorse del Fondo per le misure anti-tratta.

Quanto alle restanti previsioni del testo sopra indicate, rileva che la relazione

tecnica non ascrive alle stesse effetti onerosi, nel presupposto che ai conseguenti adempimenti possa farsi fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente. Sul punto ritiene che – ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009 – andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione volti a suffragare l'effettività della previsione di invarianza finanziaria, con particolare riguardo alle attività che presentano caratteri tali da non consentire una modulazione delle modalità e dei tempi di realizzazione. Al riguardo, richiama l'attenzione sull'articolo 8, ai sensi del quale il programma unico di emersione garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio e di assistenza e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e dell'integrazione sociale.

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all'articolo 6, comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, che definisce l'entità dell'indennizzo corrisposto nei confronti delle vittime della tratta, ritiene necessario precisare se, in caso di esaurimento delle risorse nel corso di un esercizio finanziario, le richieste di indennizzo rimarranno inevase o se, viceversa, saranno poste a carico dell'esercizio successivo, assicurando ad esse precedenza rispetto alle domande presentate nel medesimo esercizio. Segnala al riguardo che il Fondo per le misure anti-tratta è iscritto nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri (cap. 520) e, per gli anni 2014, 2015 e 2016, reca, rispettivamente, uno stanziamento pari a 2,3 milioni, 2,623 milioni e 2,626 milioni di euro; segnala, infine, che, dall'ultimo consuntivo disponibile, relativo all'esercizio finanziario 2012, sul predetto Fondo risultano economie di spesa pari a 205.380 euro.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma la possibilità di fronteggiare tutte le attività giudiziarie preliminari per l'accesso al Fondo per le misure anti-tratta, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, rientrando tali attività nell'ambito

dei compiti istituzionali del Ministero della giustizia.

In ordine al rilievo eccepito circa il ristoro dovuto alle vittime come un diritto di carattere soggettivo, segnala che il Fondo per le misure anti-tratta iscritto nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri presenta una capienza sufficiente a corrispondere l'indennizzo, quantificato nella misura fissa di 1.500 euro pro-capite, alle vittime della tratta. Peraltro, trattandosi di un Fondo che ogni anno viene alimentato, rappresenta la possibilità che in caso di esaurimento delle risorse nel corso di un esercizio finanziario gli aventi diritto all'indennizzo potranno essere soddisfatti con le disponibilità dell'esercizio successivo.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI (atto n. 51);

premesso che l'articolo 6, comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, che determina in 1.500 euro l'ammontare dell'indennizzo corrisposto nei confronti di ciascuna vittima della tratta, entro i limiti delle disponibilità del Fondo per le misure anti-tratta, non precisa se, in caso di esaurimento delle risorse nel corso di un esercizio finanziario, le richieste di indennizzo rimaste inevase saranno poste a carico dell'esercizio successivo, assicurando ad esse precedenza rispetto alle domande presentate nel medesimo esercizio;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

qualora le disponibilità del fondo per le misure anti tratta si esauriscano nel

corso dell'esercizio finanziario, gli aventi diritto all'indennizzo potranno essere soddisfatti con le disponibilità previste nell'esercizio successivo;

tutte le attività giudiziarie preliminari per l'accesso al fondo per le misure anti tratta potranno essere svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

rilevata pertanto l'opportunità di integrare la disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), capoverso 2-ter nel senso risultante dai chiarimenti resi dal Governo,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

all'articolo 6, comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, sia precisato che, in caso di esaurimento delle risorse nel corso di un esercizio finanziario, le richieste di indennizzo rimaste inevase saranno poste a carico dell'esercizio successivo, assicurando ad esse precedenza rispetto alle domande presentate nel medesimo esercizio ».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE.

Atto n. 43.

(Rilievi alla VI Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione — Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca attuazione della direttiva 2011/16/UE che abroga la direttiva 77/799/CE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli stati membri in materia di imposte dirette e di imposte sui premi assicurativi. Ricorda che l'articolo 29 della direttiva 2011/16/UE indicava nel 1° gennaio 2013 il termine imposto agli Stati membri per l'attuazione della stessa. Sottolinea che l'analisi tecnico-normativa precisa che il ritardo nel recepimento della direttiva 2011/16/UE ha comportato l'apertura di una procedura d'infrazione da parte della Commissione europea.

La direttiva 2011/16/UE è stata inclusa nell'allegato B della legge n. 96 del 2013, che elenca le direttive i cui provvedimenti di attuazione devono essere trasmessi alla Camera e al Senato per acquisire il parere dei competenti organi parlamentari. Il testo presenta, all'articolo 12, una clausola di invarianza ed è corredato di relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Prendendo atto che gli uffici di collegamento nazionali saranno individuati in strutture già esistenti, osserva peraltro che l'ampliamento, previsto dalla normativa in esame, dell'ambito di applicazione della disciplina sullo scambio di informazioni, sia per quanto attiene ai soggetti cui fanno riferimento le informazioni sia con riguardo al contenuto delle stesse, potrebbe creare aggravii di carattere amministrativo per le amministrazioni interessate. Sul punto ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, al fine di confermare la possibilità, per le amministrazioni medesime, di far fronte agli adempimenti previsti con le risorse già ad essi assegnate in base alla vigente normativa.

Inoltre, con riferimento all'attività di notifica effettuata da parte di Equitalia e remunerata con un compenso a carico dell'erario pari, per ciascuna notifica, a 12,81 euro, ritiene che andrebbero forniti dati ed elementi volti a quantificare la

relativa spesa a carico della finanza pubblica e ad indicare le risorse con cui farvi fronte.

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riguardo all'articolo 12, segnala che la clausola di neutralità finanziaria andrebbe riformulata in maniera conforme alla prassi vigente; in particolare sarebbe opportuno sostituire le parole: « non possono derivare nuovi o maggiori oneri » con le seguenti: « non devono derivare nuovi o maggiori oneri ».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento ai rilievi sollevati dal relatore in ordine all'attività di notifica effettuata da parte di Equitalia e remunerata con un compenso a carico dell'erario pari, per ciascuna notifica, a 121,81 euro, osserva che la nuova direttiva prevede, come regola generale, che le richieste di notifica dovranno essere presentate esclusivamente nel caso in cui lo Stato membro non sia in grado di provvedere direttamente alla notifica. Precisa che alla determinazione del compenso si è pervenuti tenendo conto che tale attività determina, per Equitalia, la costituzione di una apposita filiera di produzione dedicata, nonché del numero delle richieste di notifica che potranno presumibilmente pervenire. Al riguardo, ricorda che, nel 2012, si sono avute quarantuno richieste di notifica atti. Nel rilevare che, sulla base di tali dati, il numero delle domande di notifica potrebbe ammontare a circa cinquanta su base annua, fa presente che l'effetto sul bilancio, pari a circa 640,5 euro, è pertanto di trascurabile entità e trova capienza negli arrotondamenti dell'ordinario stanziamento iscritto sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legisla-

tivo recante recepimento della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (atto n. 43);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo il quale:

le amministrazioni interessate potranno svolgere gli adempimenti previsti dal presente decreto nell'ambito delle risorse già loro assegnate a legislazione vigente;

le attività degli agenti della riscossione del gruppo Equitalia saranno remunerate con un compenso a carico dell'erario pari a 12,81 euro per ciascuna notifica effettuata, in conformità a quanto già previsto dal decreto legislativo n. 142 del 2012, volto all'attuazione della direttiva 2010/24/UE, relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure;

rilevata l'opportunità di riformulare la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 12 in conformità alla vigente disciplina contabile,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: « non possono derivare » con le seguenti: « non devono derivare ».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

Atto n. 53.

(Rilievi alla VIII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Francesco LAFORGIA (PD), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame disciplina il recepimento della direttiva 2011/75/UE, relativa alla prevenzione e alla riduzione integrate dell'inquinamento da emissioni industriali, e che il provvedimento, adottato in attuazione della delega conferita al Governo dagli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 96 del 2013 (legge di delegazione europea 2013), è corredato di relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Rileva preliminarmente che il provvedimento in esame, nel quadro dell'attuazione della direttiva 2010/75/UE – nella quale, come evidenziato nella relazione tecnica, sono confluite sette direttive in materia di emissioni industriali – novella il codice dell'ambiente, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, ai fini della adozione di una regolamentazione organica dei profili ambientali autorizzatori, di controllo e sanzionatori, connessi alle modalità di esercizio delle attività produttive, nonché, tra l'altro, in materia di incenerimento dei rifiuti. A tale riguardo, considerato che, come affermato dalla relazione tecnica, con il recepimento della direttiva in riferimento non viene disposto il mero coordinamento di norme già vigenti, al fine di verificare la previsione di invarianza finanziaria di cui all'articolo 33, ritiene opportuno acquisire chiarimenti in merito alle seguenti disposizioni:

articolo 7, comma 12, che prevede che il Ministero dell'ambiente garantisca la partecipazione dell'Italia ai lavori del Comitato di cui all'articolo 75 della direttiva 2010/75/UE, che assiste la Commissione europea in materia ambientale, nonché ai lavori del Forum sulla protezione ambientale – composto da rappresentanti degli Stati, delle industrie e delle ONG –, che, in base all'articolo 13, paragrafo 3, della

stessa direttiva la Commissione potrà istituire e convocare periodicamente. Nello specifico stante le clausole generali di non onerosità di cui all'articolo 33, andrebbe chiarito quali sono le spese connesse alla partecipazione di rappresentanti italiani ai suddetti organi e con quali risorse si intenda farvi fronte;

articolo 7, comma 13, che prevede la rimodulazione, sia in aumento che in riduzione, del regime delle sanzioni pecuniarie previste per l'esercizio non autorizzato di attività produttive comportanti lo scarico di sostanze pericolose o la gestione di rifiuti pericolosi, nonché per il mancato rispetto delle prescrizioni dell'AIA e per la violazione degli obblighi di comunicazione. In particolare, al fine di escludere effetti finanziari, andrebbe chiarito se la disposizione sia suscettibile di incidere su importi già scontati in tutto o in parte sui tendenziali di finanza pubblica.

Per quanto attiene alle innovazioni relative alla disciplina autorizzatoria, ispettiva e di controllo, andrebbe confermato che il meccanismo tariffario già vigente sia idoneo a garantire la copertura integrale di dette attività anche sotto il profilo dell'allineamento temporale fra spese e introiti tariffari.

Ritiene che non vi siano osservazioni da formulare in merito alle altre disposizioni del provvedimento, preso atto di quanto affermato nella relazione tecnica a conferma della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 33, circa il fatto che innovazioni introdotte rispetto alla disciplina vigente potranno essere attuate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e in assenza di oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 7, comma 4, prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di un Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC), cui partecipano, oltre a rappresen-

tanti del predetto Ministero, delle regioni, delle province autonome e dell'UPI, anche rappresentanti dell'ISPRA e delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente. Al riguardo, ritiene opportuno riformulare la disposizione di cui al capoverso dell'articolo 29-*quinquies*, comma 3, nei termini seguenti: « Ai soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo, al Coordinamento previsto al comma 1 non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati ». Sul punto ritiene comunque opportuna una conferma da parte del Governo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, al fine di approfondire le questioni sollevate dal relatore e rendere gli elementi informativi richiesti, chiede che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Atto n. 57.

(Rilievi alla VIII Commissione).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole.*)

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo dispone il recepimento della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, e che il testo è corredato di una relazione tecnico-finanziaria positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Osserva quindi che l'articolo 20, comma 6, non include i costi per gli adempimenti tecnici e di controllo previsti dal precedente comma 1 fra quelli che devono essere posti a carico dei fabbricanti, degli importatori e dei distributori. Ritiene che sul punto andrebbe acquisito un chiarimento del Governo, al fine di escludere che tali costi debbano essere sostenuti direttamente dalle autorità pubbliche di vigilanza.

Riguardo alle altre funzioni attribuite dal testo alle amministrazioni interessate, osserva che, secondo le relazioni allegate al provvedimento, gli adempimenti richiesti rientrano fra i compiti istituzionali delle stesse amministrazioni. Pur prendendo atto di tale affermazione, ritiene che andrebbe comunque confermato, considerata la complessità tecnica dei prescritti controlli, che tutti i compiti previsti dalla disciplina in esame siano già oggi effettivamente esercitati dalle autorità e dagli altri enti di vigilanza indicati dal testo e possano quindi essere effettuati, anche nelle forme aggiornate alla luce della nuova normativa, nell'ambito delle risorse già disponibili. In caso contrario, l'attribuzione dei predetti compiti potrebbe porre le premesse per un futuro adeguamento degli stanziamenti destinati alle medesime finalità.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI precisa che i costi per gli adempimenti tecnici e di controllo previsti dall'articolo 20 saranno a carico dei fabbricanti, degli importatori e dei distributori e non determineranno quindi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Precisa, altresì, che le attività previste dal presente decreto potranno comunque essere svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (atto n. 57);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

i costi per gli adempimenti tecnici e di controllo previsti dall'articolo 20 saranno a carico dei fabbricanti, degli importatori e dei distributori e non determineranno quindi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

le attività previste dal presente decreto potranno comunque essere svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Atto n. 69.

(Rilievi alla VIII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame disciplina il recepimento della direttiva 2012/19/UE, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elet-

troniche, e che il provvedimento, adottato in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 1, della legge n. 96 del 2013 (legge di delegazione europea 2013), è corredato di relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Ritiene opportuna una conferma del Governo sul fatto che, come evidenziato nella relazione tecnica, l'aggiornamento della disciplina relativa alla gestione dei rifiuti di apparecchi elettrici ed elettronici (RAEE), alla luce della direttiva 2012/19/UE, non sia suscettibile di determinare effetti finanziari. Osserva, infatti, che, pur in presenza della generale previsione di neutralità finanziaria di cui all'articolo 41, tale valutazione del Governo appare opportuna, con specifico riguardo a: le attività di incentivazione attivabili da parte del Ministro dell'ambiente ai fini della promozione della attività di razionalizzazione produttiva delle AEE e della gestione dei relativi rifiuti (articolo 5); la funzionalità e l'adeguatezza dei centri di raccolta differenziata comunali che la norma prevede possano essere utilizzati da parte dei detentori finali, dai distributori, dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica dei RAEE ai fini del loro smaltimento (articolo 12, comma 1, lettera a)); le attività istruttorie, di monitoraggio, ispettive e di controllo che sono chiamati a svolgere, oltre che il Ministero dell'ambiente, organismi quali le Province (articolo 20, commi 3 e 4), il Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE (articolo 29, comma 1), l'ISPRA (articolo 31), il Comitato di vigilanza e controllo sulla

gestione dei RAEE (articolo 35) e il Comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE (articolo 36), nonché il Centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi, alla cui attività l'articolo 33 associa la partecipazione di due componenti nominati, rispettivamente, dal Ministero dell'ambiente e dal Ministero dello sviluppo economico.

Con riguardo alla disciplina autorizzatoria, ispettiva e di controllo, ritiene che andrebbe altresì confermato che il meccanismo tariffario già vigente sia idoneo a garantire la copertura integrale di dette attività anche sotto il profilo dell'allineamento temporale fra spese e introiti tariffari.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, al fine di approfondire le questioni sollevate dal relatore e rendere gli elementi informativi richiesti, chiede che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO

DL 149/2013: Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

Roma, 17 FEB. 2014

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPIRATORATO GENERALE DEL BILANCIO
UFFICIO IIIAl Ufficio Coordinamento Legislativo
Ufficio Legislativo Economia
SEDR

Prot. N. 14597/2014

RIC Prot. Entrate N.

Risposta a nota n.

All. 2

e, p. c.: Al Ufficio Legislativo Finanze
SEDE

OGGETTO: AC 2096 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. Approvato dal Senato della Repubblica il 12 febbraio 2014. Relazione Tecnica integrata ed allegato 3.

Con riferimento al provvedimento indicato in oggetto, all'esame della Camera dei Deputati, si trasmettono, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 196 del 2009, per il seguito di competenza la relazione tecnica positivamente verificata e il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari (allegato 3).

Si segnala che gli oneri di cui all'articolo 12, comma 6-bis si riferiscono all'intervento a regime previsto dal comma 1 del citato articolo 12, conseguentemente si è considerato nella relazione tecnica allegata l'onere a regime e non, come indicato al comma 6-ter, limitato al triennio 2014-2016.

Il Ragioniere Generale dello Stato

RELAZIONE TECNICA**Capi I e II****DISPOSIZIONI GENERALI - DEMOCRAZIA INTERNA, TRASPARENZA E CONTROLLI****Articoli 1-9.**

Nell'ambito delle disposizioni in esame si stabiliscono i principi dell'abolizione del finanziamento pubblico diretto ai partiti politici, relativo al rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e ai contributi pubblici erogati per l'attività politica e a titolo di cofinanziamento.

Dette disposizioni dettano, inoltre, criteri per la trasparenza e la democraticità dei partiti politici, prevedendosi, tra l'altro, varie norme a carattere ordinamentale volte alla semplificazione, all'efficienza dei controlli e alla certificazione esterna dei rendiconti dei partiti.

Dalle suddette norme, pertanto, non derivano effetti diretti sui saldi di finanza pubblica, tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 1, è previsto un rinvio al successivo articolo 14 per la disciplina delle modalità della progressiva abolizione del citato finanziamento pubblico diretto.

Capo III**DISCIPLINA DELLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA AGEVOLATA****Articolo 10**

In conseguenza di quanto previsto dall'articolo 1, relativamente all'abolizione del finanziamento pubblico diretto ai partiti politici, con l'articolo in esame sono dettate norme di principio per l'ammissione dei partiti stessi alla contribuzione volontaria agevolata, nonché limiti a tale contribuzione relativi alle persone fisiche e ad altri enti.

Anche dalle suddette norme di carattere ordinamentale non derivano effetti diretti sui saldi di finanza pubblica, tenuto conto che le modalità e i relativi effetti finanziari derivanti dalla suddetta contribuzione volontaria sono stabiliti dai successivi articoli 11 e 12, rispettivamente relativamente alle detrazioni fiscali per le erogazioni liberali in denaro e la partecipazione ai corsi di formazione e alla destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Articolo 11**Detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore di partiti e movimenti politici**

Comma 1-3 - La norma in esame dispone che, a decorrere dal 2014, la detrazione per le erogazioni liberali ai partiti politici, per le persone fisiche, è pari al 26% per importi compresi fra 50 e 30.000 euro annui.

La legislazione vigente dispone l'applicazione di una detrazione pari al 26% per somme comprese tra 50 e 10.000.

Sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2012 risulta un ammontare di erogazioni liberali in esame, attualizzate all'anno 2014, per importi compresi tra 50 e 10.000 euro di circa 17 milioni di euro. Applicando l'aliquota del

26%, si stima, per la legislazione vigente un ammontare di detrazione ai fini IRPEF di circa 4,4 milioni di euro.

Ai fini della stima della norma in esame il suddetto ammontare viene raddoppiato per tener presente del nuovo limite inferiore (30 euro) più basso rispetto alla legislazione vigente, ritenendo che una considerevole quota di soggetti eroganti importi inferiori al limite minimo potrebbe essere indotta ad erogare un importo superiore, in maniera da poter accedere alla novella agevolazione.

Pertanto, sulla base dei suddetti dati, si stima un ammontare di erogazioni liberali per importi compresi tra 30 e 30.000 euro di circa 38 milioni di euro. Applicando l'aliquota del 26%, si stima, un ammontare di detrazione ai fini IRPEF di circa 9,95 milioni di euro.

Si stima quindi un effetto di perdita di gettito IRPEF di competenza annua di circa -5,5 milioni di euro.

Si riportano di seguito i relativi effetti finanziari (milioni di euro):

	2014	2015	2016
IRPEF	0	-9,7	-5,55

Analogamente il maggior onere, determinato per differenza tra l'effetto della detrazione a legislazione vigente e quello derivante dalla presente proposta, è riepilogato nella seguente tabella:

Effetti complessivi differenziali tra detrazioni a LV e proposta			
	2014	2015	dal 2016
effetto detrazioni a LV	0	4,4	4,4
effetto nuove detrazioni	0	14,1	9,95
differenza	0	-9,7	-5,55

Milioni di euro

Comma 6 - Per i soggetti IRES la legislazione vigente (art. 78 del TUIR) concede l'applicazione di una detrazione di imposta per oneri pari al 19% dell'importo erogato ai partiti o movimenti politici, nei limiti ed alle condizioni di cui all'articolo 15 comma 1-bis. Per tali soggetti dai dati dichiarativi risultano detrazioni annue per erogazioni ai partiti di importo compreso tra 51,65 euro e 103.291,38 euro, per circa 1,2 milioni di euro, corrispondenti a 6,3 milioni di euro di erogazioni; considerando i nuovi limiti di 30 euro - 30.000 euro le erogazioni liberali, stimate puntualmente sulle dichiarazioni, si stimano in circa 4,9 milioni di euro.

La normativa proposta concede, a decorrere dal periodo di imposta 2014, un incremento nella percentuale di detraibilità (elevandola al 26%) - da parte dei soggetti all'imposta sul reddito delle società - delle erogazioni liberali in denaro a favore dei movimenti o partiti politici.

In considerazione della relativa maggiore convenienza, data dalla concentrazione delle erogazioni per importi entro i nuovi limiti, si assume in via prudenziale, che la normativa

proposta possa produrre un sostanziale raddoppio delle erogazioni liberali, attualmente circa 4,9 milioni di euro. La minore imposta, a legislazione proposta a seguito della modifica, con una aliquota media del 26%, risulterebbe circa $9,8 \times 26\% = 2,5$ milioni di euro. Pertanto si avrebbe una variazione di gettito di competenza di circa -1,3 milioni di euro (2,5 mln - 1,2 mln).

Si riportano di seguito i relativi effetti finanziari con un acconto del 75%:

	2014	2015	2016
IRES	0	-2,3	-1,3

Millioni di euro

Analogamente il maggior onere, determinato per differenza tra l'effetto della detrazione a legislazione vigente e quello derivante dalla presente proposta, è riepilogato per tipologia di imposti nella seguente tabella:

IRES			
Effetti complessivi differenziali tra detrazioni a LV a proposta			
	2014	2015	dal 2016
effetto detrazioni a LV	0	1,2	1,2
effetto nuove detrazioni	0	3,5	2,5
differenza	0	-2,3	-1,3

Millioni di euro

EFFETTI COMPLESSIVI

	2014	2015	Dal 2016
IRPEF	0	-9,7	-5,55
IRES	0	-2,3	-1,3
TOTALE	0	-12,0	-6,85

Millioni di euro

Comma 4-bis - Il comma aggiuntivo 4-bis è disposizione a carattere interpretativo e non determina effetti sul gettito.

Articolo 11-bis

La disposizione sostituisce il comma 1, lettera i), dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 504/1992, escludendo dall'esenzione dell'IMU gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera e), del DPR n. 917/1986, posseduti da partiti politici, indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile.

Al riguardo, si evidenzia che detta disposizione è suscettibile di comportare effetti positivi in termini di gettito, prudenzialmente non stimati.

Articolo 12.

Il comma 2-bis definisce le modalità di corresponsione delle risorse derivanti dal riparto del risorse derivanti dalle scelte dei contribuenti per la destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, stabilendo comunque che la complessiva somma da destinare non può superare i limiti di spesa indicati al comma 4. Pertanto il comma non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

La norma, al comma 4, autorizza la spesa nel limite massimo di 7,75 milioni di euro per l'anno 2014, 9,6 milioni di euro per l'anno 2015, 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 da iscriverne in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Detta risorse sono annualmente assegnate ai partiti politici in relazione alle scelte dei contribuenti in ordine alla destinazione del due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un partito politico iscritto nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4.

Tenendo conto dei necessari tempi tecnici per l'accertamento delle scelte da parte dell'Agenzia delle entrate e del territorio, al comma 6 è previsto che le disponibilità iscritte annualmente nel citato fondo, non utilizzate al termine di ciascun esercizio, sono nuovamente riversate all'Entrata del bilancio dello Stato.

All'onere derivante dall'istituzione del richiamato fondo si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto della progressiva abolizione del meccanismo di finanziamento diretto ai partiti politici, prevista dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e 2, del decreto-legge.

Il comma 6-bis prevede che per le comunicazioni individuali e al pubblico relative alle destinazioni di cui al precedente comma 1, il partito politico usufruisce della tariffa postale agevolata. Ai relativi maggiori oneri determinati nel limite massimo di 9 milioni di euro nel 2014, 7,5 milioni di euro nel 2015 e 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dal seguente articolo 14, commi 1, lettera b), e 2.

Articolo 13.

L'articolo reca disposizioni volte ad agevolare le raccolte di fondi per campagne che promuovano la partecipazione alla vita politica sia attraverso SMS o altre applicazioni da telefoni mobili, sia dalle utenze di telefonia fissa attraverso una chiamata in fonia. A tal fine si prevede che tale raccolta sia disciplinata da un apposito codice di autoregolamentazione tra i gestori telefonici autorizzati a fornire al pubblico servizi di comunicazione elettronica in grado di gestire le numerazioni appositamente definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Gli addebiti connessi a tale raccolta di fondi, in qualunque forma effettuati dai soggetti che forniscono servizi di telefonia, degli importi destinati dai loro clienti alle campagne sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Articolo 13-bis

L'articolo stabilisce che la tutela in giudizio nelle controversie concernenti l'applicazione delle disposizioni contenute nel provvedimento normativo è rimessa alla giurisdizione del giudice amministrativo, ad eccezione della giurisdizione del giudice ordinario in materia di sanzioni amministrative recate dal comma 8, dell'articolo 8. L'articolo non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

Capo IV**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI****Articolo 14.**

La disposizione prevede, tra l'altro ai commi 1, lettera b), e 2, la progressiva abolizione del meccanismo di finanziamento diretto ai partiti politici; le relative percentuali annue della riduzione del finanziamento pubblico diretto dei partiti e movimenti politici, applicabili alle consultazioni elettorali svolte precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto in esame, sono pari al 25 per cento nel 2014, al 50 per cento nel 2015 e al 75 per cento nel 2016, mentre, per il 2017, è prevista la definitiva cessazione dell'intervento, che attualmente ammonta a 91 milioni di euro annui. I risparmi che si rendono progressivamente disponibili per effetto delle richiamate riduzioni sono utilizzati per la copertura delle maggiori spese previste dai suddetti articoli 11, 12 e il successivo articolo 16.

Le risorse residue che restano iscritte sul fondo a seguito delle suddette riduzioni, tenuto anche conto dei risparmi derivanti dalle consultazioni elettorali svoltesi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in esame, sono indicate nel prospetto che segue:

	2014	2015	2016	dal 2017
Stanziamiento fondo partiti politici	51,50	27,50	13,80	0,0
<i>millioni di euro</i>				

Articolo 14-bis.

Si tratta di disposizioni di natura ordinamentale che non determinano oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 15.

Si tratta di disposizioni di natura ordinamentale che non determinano oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 16.

Dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai partiti iscritti nel registro nazionale e alle loro articolazioni territoriali si applichino le disposizioni in materia di trattamento straordinario di

integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, nonché la disciplina in materia di contratti di solidarietà. A tali fini è autorizzata una spesa pari a 15 milioni per il 2014, 8,5 milioni per il 2015 e 11,25 milioni a decorrere dal 2016. Con riferimento alla modifica apportata al Senato dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che in ogni caso la disposizione conferma l'applicazione del limite di spesa di cui al comma 2 e delle modalità attuative stabilite con il decreto interministeriale di cui al comma 3 dello stesso articolo 16 (avuto particolare riguardo anche ai criteri ed alle procedure necessarie ai fini del rispetto del predetto limite di spesa di cui al comma 2).

Articolo 17

L'articolo destina al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato le economie di spesa che si rendono disponibili a seguito dell'abolizione del finanziamento pubblico diretto e che eccedono gli oneri di spesa conseguenti a benefici introdotti dal presente decreto. Le risorse residue che saranno destinate al predetto fondo sono indicate nel prospetto che segue:

	2014	2015	2016	dai 2017
detrazioni IRPEF e IRES	0,00	12,00	6,85	6,85
destinazione volontaria 2 per mille	7,75	9,60	27,70	45,10
fondo partiti politici	-39,50	-63,50	-77,20	-91,00
CIG - contratti solidarietà partiti politici	15,00	8,50	11,25	11,25
Agevolazioni Postali	9,00	7,50	6,00	6,00
Saldo da destinare a Fondo ammortamento titoli di stato	7,75	25,90	28,40	21,80

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito


19 FEB. 2014



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	55
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 19 febbraio 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.05 alle 14.10.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	56
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 19 febbraio 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.40 alle 15.05.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Antonio Carrara a Presidente dell'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Nomina n. 24 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	57
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Atto n. 69 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	59
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). Atto n. 53 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	60
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Atto n. 57 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	60
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	62
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo Movimento Cinque Stelle</i>) ..	64
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	61
ERRATA CORRIGE	61

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 19 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Marco Flavio Cirillo.

La seduta comincia alle 14.10.

Proposta di nomina del dottor Antonio Carrara a Presidente dell'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.

Nomina n. 24.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta dell'11 febbraio scorso.

Tommaso GINOBLE (PD), *relatore*, nel richiamare quanto detto nella precedente seduta dell'11 febbraio 2014, rinnova il proprio giudizio favorevole sulla proposta di nomina del dottor Carrara a Presidente dell'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Formula quindi una proposta di parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

Patrizia TERZONI (M5S) preannuncia il voto contrario dei deputati del gruppo M5S sulla proposta di nomina in esame,

sottolineando come tale voto contrario si ponga perfettamente in linea con il giudizio negativo sulla nomina del dottor Carrara già espresso dalla Comunità dell'Ente Parco, da gran parte dei sindaci dei comuni ricompresi nei confini del Parco e da tutte le maggiori associazioni ambientaliste italiane. Conclude, quindi, denunciando con forza il carattere partitocratico e la logica spartitoria che, in violazione dei criteri della competenza e del merito, sembra aver presieduto alla designazione del dottor Carrara.

Angelo CERA (PI), a nome del suo gruppo, preannuncia il voto favorevole sulla proposta di nomina del dottor Carrara a Presidente dell'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.

Serena PELLEGRINO (SEL) informa che la proposta di nomina in discussione è oggetto di importanti e motivati giudizi negativi che la Commissione, nel momento in cui esprime il proprio parere, deve assolutamente tenere in debito conto. A suo avviso, va rilevato anzitutto come questa proposta abbia portato a una negativa e pesante presa di posizione di alcune delle più importanti associazioni ambientaliste e di protezione della natura italiana: il CTS, il FAI, Italia Nostra, la LIPU, *Mountain Wilderness*, la Pronatura, il Touring Club Italiano e il WWF Italia.

Con la designazione oggi in discussione, dopo la nomina del Sindaco del Comune di Stia, peraltro cacciatore, a Presidente del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, secondo le associazioni ambientaliste, si avrebbe la conferma di una pericolosa deriva partitica/localistica, avallata purtroppo dal Ministero dell'ambiente, nelle nomine degli organi di governo dei Parchi nazionali.

Fa presente che le associazioni ambientaliste denunciano come nei consigli direttivi dei Parchi nazionali si vada determinando l'assoluta preminenza di rappresentanti degli interessi locali e delle logiche partitiche, a discapito di esponenti che danno le necessarie garanzie per la difesa dell'interesse generale alla tutela del pae-

saggio, della biodiversità, dell'ambiente naturale e culturale, così come sancito dall'articolo 9 della Costituzione.

Le preoccupazioni delle maggiori associazioni ambientaliste sono giustificate, infatti, anche dalla nuova composizione dei consigli direttivi dei Parchi nazionali, stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica n. 78 del 2013, che ha ridotto da 12 a 8 i suoi componenti, prevedendo 4 rappresentanti dei comuni, un esperto nominato dal Ministro dell'ambiente, un esperto nominato dal Ministro delle politiche agricole, un esperto dell'ISPRA e un esperto indicato dalle associazioni di protezione ambientale.

Giudica, quindi, a nome del suo gruppo, che con nomine come quella in esame viene confermata la tendenza a privilegiare designazioni di esponenti locali di partito, condizionate da equilibri politici o indotte da sollecitazioni meramente territoriali.

Osserva che sulla designazione in discussione ci sono state anche prese di posizione di importanti esponenti della cultura e dell'ambientalismo italiano che hanno manifestato una forte preoccupazione per le modalità con le quali si sta procedendo alla nomina del nuovo presidente che non sembrano dettate dal superiore interesse della conservazione della natura e della vera valorizzazione del territorio.

Rileva, inoltre, che anche esponenti di amministrazioni locali del Parco interessato hanno manifestato il proprio dissenso sottolineando la necessità di avere, come futuro Presidente del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, una personalità di rilievo in possesso dell'esperienza e delle conoscenze necessarie per affrontare i gravi problemi che oggi si pongono anche in quel Parco.

Rileva che il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise gode, per la sua storia, le sue bellezze e le sue realizzazioni, di un altissimo prestigio internazionale e per questo ritiene che si debba procedere con nomine di persone autorevoli e competenti, perché è alto il rischio di una gestione localistica delle più im-

portanti aree naturali protette nazionali con nomine dettate da logiche di partito e condizionate dagli interessi dei territori, non sempre compatibili con la conservazione della natura.

Enrico BORGHI (PD) preannuncia il voto favorevole dei deputati del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di nomina del dottor Carrara a Presidente dell'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Respinge, quindi, al mittente le accuse di gestione partitocratica e di logica spartitoria, ritenendo che tali accuse siano il frutto di un inaccettabile pregiudizio negativo nei confronti degli amministratori locali, e più in generale della politica, alla quale si contrapporrebbe un'inesistente società civile immacolata e supercompetente. Conclude, quindi, sottolineando l'importanza del percorso istituzionale, al quale tutti devono guardare con rispetto, che ha portato tre regioni – peraltro, di orientamento politico diverso – e un Ministero ad individuare nel dottor Carrara la persona designata a guidare il Parco.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	33
Votanti	33
Maggioranza	17
Astenuti	0
Hanno votato sì	25
Hanno votato no	8

(La Commissione approva).

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Arlotti, Mariastella Bianchi, Bor-

ghi, Braga, Bratti, Busto, Carrescia, Castiello, Cera, Cominelli, Paolo Bernini in sostituzione di Daga, Dallai, De Rosa, Gasparini in sostituzione di Decaro, Gadda, Ginoble, Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Giuseppe Guerini in sostituzione di Marroni, Mazzoli, Morassut, Tentori in sostituzione di Moretto, Pastorelli, Pellegrino, Realacci, Manzi in sostituzione di Sanna Giovanna, Segoni, Terzoni, Vella, Zaratti, Zardini, Zolezzi.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 19 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Marco Flavio Cirillo.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Atto n. 69.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo rinviato nella seduta del 19 febbraio scorso.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) nel preannunciare la presentazione da parte dei deputati del gruppo M5S di alcune richieste e osservazioni sul provvedimento in titolo, auspica che il relatore voglia tenerle nella dovuta considerazione in vista della redazione della proposta di parere.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

Atto n. 53.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto rinviato nella seduta del 18 febbraio.

Alessandro BRATTI (PD), *relatore*, preannuncia la presentazione nella seduta di domani di una proposta di parere sul provvedimento in titolo, manifestando la disponibilità a prendere in considerazione eventuali richieste e osservazioni integrative o modificative che dovessero giungere dai colleghi della Commissione.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Atto n. 57.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo rinviato nella seduta del 18 febbraio scorso.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni, raccomandandone l'approvazione (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Marco Flavio CIRILLO esprime parere favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore. Informa, inoltre, la Commissione dell'intenzione del Governo di inserire nel testo, in sede di adozione definitiva dello stesso,

alcune limitate correzioni (nelle premesse e negli allegati) rese necessarie a seguito della sopravvenuta emanazione di alcune nuove direttive europee.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), *relatore*, alla luce di quanto appena detto dal sottosegretario Cirillo, esprime l'auspicio che il Governo, nell'apportare allo schema di decreto in esame le annunciate correzioni, voglia attenersi ad una trasposizione letterale delle disposizioni contenute nelle sopravvenute direttive europee.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), nello stigmatizzare l'esiguità del tempo concesso alla Commissione per l'esame del provvedimento in esame, chiede che la votazione della proposta di parere formulata dal relatore venga rinviata ad altra seduta.

Il sottosegretario Marco Flavio CIRILLO sottolinea l'esigenza del Governo di acquisire nella seduta odierna il parere della Commissione, necessario per l'istruttoria ai fini dell'adozione definitiva del provvedimento che dovrà intervenire in tempi ravvicinati data la prossimità della scadenza del termine di delega.

Ermete REALACCI, *presidente*, dichiara anzitutto di condividere l'auspicio formulato dal relatore che il Governo, nell'apportare al provvedimento le annunciate correzioni, proceda ad una trasposizione letterale delle disposizioni contenute nelle sopravvenute direttive europee. Quanto alla richiesta formulata dal deputato De Rosa, ritiene che essa non possa essere accolta in considerazione dell'urgenza testé dichiarata dal sottosegretario. Aggiunge che con la trasmissione alle Camere del parere della Conferenza Unificata non vi sono ostacoli procedurali all'espressione del parere parlamentare, il cui termine è peraltro scaduto, e che, pertanto, il Governo potrebbe benissimo procedere all'adozione definitiva del provvedimento in assenza del parer parlamentare.

Alberto ZOLEZZI (M5S), nel prendere atto di quanto appena detto dal presidente della Commissione, segnala l'opportunità che, quantomeno, sullo schema di decreto recante recepimento della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (Atto n. 53) la Commissione sia posta in condizione di svolgere tutte le attività istruttorie necessarie ad assumere una deliberazione pienamente consapevole e informata. Presenta, quindi, a nome del proprio gruppo, una proposta di parere alternativa a quella formulata dal relatore (*vedi allegato 2*).

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che la Commissione procederà ora alla votazione sulla proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore. Avverte altresì che, ove tale proposta venisse approvata, risulterebbe preclusa la votazione sulla proposta di parere alternativa presentata dal gruppo M5S.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore, risultando conseguentemente

preclusa la proposta di parere alternativa presentata dal gruppo M5S.

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 1° marzo 2000, a pagina 88, seconda colonna, alla ventottesima riga, in luogo di « costituisce solo un primo passo nella direzione di una più », deve leggersi « lungi dal costituire una soluzione definitiva, rappresenti solo l'ennesimo provvedimento tampone, al quale va fatto seguire con urgenza l'aprontamento di una complessiva e incisiva revisione della normativa vigente, che parta da un' ».

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Atto n. 57.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

considerato che:

all'articolo 2, comma 2, lettera e), il riferimento, nell'ambito delle esclusioni dall'ambito di applicazione, agli « impianti industriali fissi di grande dimensioni » non rappresenta la traduzione più corretta dell'espressione « *large scale fixed installation* » prevista dalla direttiva 2011/65/UE, più propriamente identificabile nell'espressione « installazioni fisse di grandi dimensioni », peraltro prevista nello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2012/19/UE (atto n. 69);

il riferimento alle « installazioni fisse di grandi dimensioni » in luogo di quello agli « impianti industriali fissi di grande dimensioni » consentirebbe di escludere anche per le installazioni diverse dagli impianti industriali una serie di adempimenti amministrativi e di costi che – qualora continuassero a sussistere – comporterebbero una penalizzazione rispetto a imprese di altri Paesi;

rilevato che, all'articolo 2, comma 2, lettera i), è richiamato, relativamente alla qualificazione degli installatori di pannelli fotovoltaici, solo il comma 2 dell'articolo

15 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, che disciplina il programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili e i crediti formativi per i periodi di prestazione lavorativa e di collaborazione tecnica continuativa svolti presso imprese del settore, mentre andrebbe più opportunamente inserito il riferimento anche al comma 1 dello stesso articolo 15 del decreto legislativo n. 28 del 2011 che rinvia al decreto del Ministro dello Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 relativo ai requisiti tecnico-professionali degli installatori;

constatato che all'articolo 9, comma 2, la modifica del verbo « verificano » con il verbo « assicurano » consentirebbe una maggiore responsabilizzazione dell'importatore delle apparecchiature elettriche ed elettroniche ai fini del rispetto delle disposizioni europee;

rilevato che all'articolo 9, comma 6, l'espressione « non sia conforme all'articolo 4 » non risulta conforme al dettato della direttiva 2011/65/UE che fa riferimento alla conformità alle disposizioni in generale della direttiva, rischiando quindi di introdurre una limitazione della responsabilità dell'importatore;

ritenuto che all'articolo 10 i « documenti prescritti », oggetto di obbligo dei distributori, sono da identificare nelle istruzioni d'uso e nelle avvertenze, e quindi in documenti facilmente compresi dal consumatore e dall'utente finale, come previsto dall'articolo 10 della direttiva,

stante peraltro che la documentazione tecnica non deve accompagnare il prodotto essendo oggetto di conservazione da parte dei fabbricanti, secondo quanto previsto dall'articolo 7 dello schema di decreto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, lettera *e*), valuti il Governo l'opportunità di prevedere nell'ambito delle esclusioni dall'ambito di applicazione il riferimento alle « installazioni fisse di grandi dimensioni » in luogo degli « impianti industriali fissi di grandi dimensioni »,

b) all'articolo 2, comma 2, lettera *i*), valuti il Governo l'opportunità di preve-

dere il rinvio anche al comma 1 del richiamato articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

c) all'articolo 9, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il verbo « verificano » con il verbo « assicurano »;

d) all'articolo 9, comma 6, valuti il Governo l'opportunità di sostituire l'espressione « non sia conforme all'articolo 4 » con l'espressione « non sia conforme alle presenti disposizioni »;

e) valuti il Governo l'opportunità di chiarire, all'articolo 10, che i « documenti prescritti », oggetto di obbligo dei distributori, sono le istruzioni d'uso e le avvertenze, e pertanto documenti facilmente compresi dal consumatore e dall'utente finale, come richiesto dall'articolo 10 della direttiva.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Atto n. 57.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL GRUPPO MOVIMENTO CINQUE STELLE

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

considerato che lo schema di decreto in esame, predisposto sulla base della delega contenuta nella legge di delegazione europea 6 agosto 2013 n. 96 (di cui all'articolo I, allegato B), recepisce la direttiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 8 giugno 2011 nonché le direttive 2012/50/UE e 20 12/51/UE della Commissione del 10 ottobre 2012, di modifica dell'allegato III della direttiva 2011/65/UE per quanto riguarda relativa alle applicazioni contenenti, rispettivamente, piombo e cadmio;

ritenuto che l'adozione della predetta direttiva 2011/65/UE è nata dall'esigenza di estendere le restrizioni all'uso delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile, alla tutela della salute umana e dell'ambiente;

considerate, infine, che in base all'articolo 19 le funzioni di autorità di vigilanza per il controllo della conformità

delle AEE alle disposizioni del presente decreto sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che si avvalgono per tali compiti delle Camere di Commercio e della Guardia di Finanza e, per ciò che concerne le funzioni di controllo alle frontiere esterne, dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 20, comma 1, si consideri l'opportunità di accompagnare in ogni caso alle verifiche documentarie anche le verifiche fisiche e di laboratorio, sulla base di adeguato campionamento delle AEE al fine di assicurare la tutela della salute umana e dell'ambiente;

b) all'articolo 20, commi 3, 4, 5 e 6, qualora l'autorità di vigilanza nazionale del mercato di cui all'articolo 19 disponga il divieto temporaneo di circolazione delle AEE non conformi alle disposizioni del presente decreto, siano individuati appositi siti di stoccaggio a carico dei soggetti responsabili delle violazioni.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	65
ATTI DEL GOVERNO:	
Variazione nella composizione della Commissione	65
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa. Atto n. 77 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	65
SEDE CONSULTIVA:	
DL 4/2014: Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi. C. 2012 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	66
AVVERTENZA	67

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 14 alle 14.10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 19 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 14.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che il deputato Federico Fauttilli,

appartenente al gruppo Per l'Italia, è entrato a far parte della Commissione.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa.

Atto n. 77.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Michele Pompeo META, *presidente*, come richiesto, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Nicola BIANCHI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che la Commissione non proceda all'esame dello schema di decreto in oggetto e di quello relativo alla cessione di una quota del capitale di ENAV Spa. Ritiene che tali atti, per la loro rilevanza, debbano essere valutati dal nuovo Governo. Osserva altresì che tali atti non possano ritenersi legittimi in quanto non è stato correttamente acquisito il parere del Comitato permanente di consulenza globale e garanzia per le privatizzazioni.

Silvia VELO (PD), *relatore*, ritenendo fondate le motivazioni alla base della richiesta formulata dal collega Bianchi, si rimette alle valutazioni della Commissione per quanto concerne le modalità e i tempi di esame dello schema di decreto. In ogni caso ritiene che non sia opportuno procedere nella seduta odierna all'espressione del parere.

Vincenzo PISO (NCD), anche con riferimento allo schema di decreto relativo alla quota di cessione del capitale di ENAV Spa, di cui è relatore, condivide le considerazioni della collega Velo e ritiene opportuno che la Commissione ne svolga l'esame in presenza di rappresentanti del nuovo Governo.

Ivan CATALANO (M5S), alle osservazioni già formulate dal collega Bianchi aggiunge che sull'atto in esame e sull'analogo atto avente ad oggetto la cessione di una quota del capitale di ENAV sono previsti i rilievi della Commissione Bilancio, che non sono stati ancora espressi e dei quali la Commissione dovrà tenere conto nella definizione del proprio parere.

Michele Pompeo META, *presidente*, nel sottolineare la rilevanza e la delicatezza

dei due schemi di decreto all'ordine del giorno, osserva che la Commissione non può esprimersi su di essi senza essersi confrontata con il nuovo Governo. Per tale ragione ritiene opportuno accogliere la richiesta di un rinvio dell'esame.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad una successiva seduta che sarà fissata tenendo conto degli sviluppi relativi alla situazione politica e istituzionale.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 14.20.

DL 4/2014: Disposizioni urgenti in materia di emergenza e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi.

C. 2012 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele Pompeo META, *presidente*, come richiesto, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Paolo COPPOLA (PD), *relatore*, osserva che il decreto-legge in esame interviene su materie riconducibili agli ambiti di competenza della Commissione esclusivamente con riferimento alle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2, che riguardano l'applicabilità della tassa di concessione governativa ai contratti di abbonamento per la telefonia cellulare. Dal momento

che si tratta di una questione assai controversa, anche con riferimento a contrastanti pronunce giurisdizionali, ritiene che sia necessario acquisire al riguardo l'avis del Governo. Per questo propone alla presidenza di rinviare l'esame del provvedimento.

Michele Pompeo META, *presidente*, nel ritenere condivisibile la richiesta del relatore, rinvia il seguito dell'esame ad una successiva seduta.

La seduta termina alle 14.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di ENAV Spa.
Atto n. 78.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla strategia energetica nazionale e sulle principali problematiche in materia di energia. Audizione di rappresentanti di Enel (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	68
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	68
ERRATA CORRIGE	68

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 19 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI, indi del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla strategia energetica nazionale e sulle principali problematiche in materia di energia.

Audizione di rappresentanti di Enel.

(*Svolgimento e conclusione*).

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il dottor Fulvio CONTI, *amministratore delegato di Enel*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Davide CRIPPA (M5S), Andrea VALLASCAS (M5S), Gianluca BENAMATI (PD) e Vini-

cio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), nonché Ignazio ABRIGNANI, *presidente*.

Il dottor Fulvio CONTI, *amministratore delegato di Enel*, risponde ai quesiti posti.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, ringrazia il dottor Conti per il suo contributo e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.05.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 179 del 13 febbraio 2014, a pagina 58, seconda colonna, 4 riga, dopo la 4 riga, aggiungere il seguente periodo «Esprime infine parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 7.03 del relatore per la XIV Commissione, presentato al disegno di legge C. 1836.».

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 69

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 19 febbraio 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.35 alle 15.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione sullo stato di attuazione della legge n. 194 del 1978, concernente norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza, contenente i dati preliminari dell'anno 2012 e i dati definitivi dell'anno 2011. Doc. XXXVII, n. 1 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	70
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	76

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Mercoledì 19 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

La seduta comincia alle 14.30.

Relazione sullo stato di attuazione della legge n. 194 del 1978, concernente norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza, contenente i dati preliminari dell'anno 2012 e i dati definitivi dell'anno 2011.

Doc. XXXVII, n. 1.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della relazione in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 febbraio 2014.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che l'esame è iniziato nella seduta dell'11 febbraio, con la relazione introduttiva della relatrice Carnevali, ed è proseguito nelle sedute del 12 e del 14 febbraio, con il dibattito di carattere generale, che proseguirà anche nella seduta odierna.

Gian Luigi GIGLI (PI) nell'esprimere apprezzamento per la relazione della collega Carnevali, per quanto riguarda in particolare le considerazioni sul tema dei consultori familiari, osserva che i dati presentati nella relazione confermano che continua il positivo *trend* di riduzione del numero degli aborti. Al riguardo, dubita che ciò sia dovuto a cambiamenti nei comportamenti, temendo piuttosto che vi sia una sottostima di quel dato, legata a forme di aborto precocissimo su base chimica. Anche per quanto riguarda gli aborti clandestini, ritiene che le stime sono necessariamente inaffidabili proprio per la natura del fenomeno.

Evidenzia quindi i dati relativi all'obiezione di coscienza, che riguarda circa il 70 per cento degli ostetrici-ginecologi; si tratta di un dato stabile da sempre, che non presenta alcun rischio reale per la possibilità di ricorrere all'interruzione volontaria di gravidanza, come dimostrato dal fatto che l'85 per cento degli interventi è effettuato entro 21 giorni dalla certificazione. Invita in proposito a pensare a misure organizzative già adottate in altri ambiti della chirurgia, come l'accorpamento delle strutture per area vasta, anche per garantire maggiore sicurezza e

qualità dell'intervento. Ancora troppo alto appare infatti il 5 per cento di complicazioni per un intervento chirurgico per il quale la degenza nel 96 per cento dei casi non supera un giorno. Il numero degli obiettori apparentemente rilevante non va a suo giudizio demonizzato, in quanto fotografa l'istintiva repulsione per la soppressione della vita da parte di chi ha scelto di fare il medico per promuoverla. Ogni attacco all'obiezione deve pertanto essere rigettato: il diritto all'obiezione va garantito non come benevola concessione dello Stato, ma quale fondamento della democrazia (come affermato dal Comitato nazionale di bioetica) e grido di allarme sull'ingiustizia delle leggi. In proposito, richiama altresì la risoluzione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa n. 1763 del 7 ottobre 2010, nella quale si afferma che: « Nessuna persona o ospedale o istituzione può essere obbligata o ritenuta responsabile o discriminata se rifiuta per qualsiasi motivo di eseguire o assistere un aborto o un altro atto che possa causare la morte di un feto o di un embrione umano ». Proprio per questo sono da respingere sul nascere i tentativi di favorire carriere parallele, concorsi riservati, arbitrari spostamenti di personale sanitario, impedimento all'accesso ai ruoli apicali della professione, misure che, anche di recente, sono state invece invocate per contrastare il ricorso all'obiezione di coscienza.

Sottolinea quindi che un dato allarmante riguarda il numero delle donne straniere che ricorrono all'interruzione volontaria di gravidanza, che raggiunge il 34,3 per cento del totale, con un tasso di abortività altissimo se rapportato all'incidenza complessiva della popolazione straniera. Questo dato evidenzia il problema socio-economico che sta dietro a una quota significativa di aborti e richiama l'importanza, sottolineata anche dalla relatrice, del ruolo dei consultori. Andrebbe infatti valorizzato l'apporto che i consultori potrebbero dare alla prevenzione dell'aborto, se adeguatamente utilizzati, proprio nello spirito della legge n. 194, che non stabilisce un diritto, ma decide una

depenalizzazione per un fenomeno che resta un dramma sociale da prevenire.

A tale riguardo, ricorda che il 28 maggio 2013, presso la XII Commissione, in risposta ad un'interrogazione da lui presentata, il sottosegretario Fadda ha affermato che: « nell'impianto generale della legge un ruolo fondamentale, come è noto, deve essere riconosciuto alla rete dei consultori familiari, che costituiscono i servizi più vicini all'attivazione di reti di sostegno per la maternità, in collaborazione con i servizi sociali dei comuni e con il privato sociale. Nel merito del quesito posto e in particolare al dettaglio dei dati richiesti, come la cifra spesa per i consultori o il numero delle collaborazioni con il mondo del volontariato o ancora il numero degli interventi personalizzati per evitare l'aborto, da inserire nella prossima relazione al Parlamento, fin da subito comunico tali dati non sono in possesso del Ministero della salute per diversi ordini di motivi ». In quella occasione, il rappresentante del Governo ha inoltre annunciato « l'impegno del Ministero della salute ad avviare presso le regioni una adeguata iniziativa, anche con formale lettera, non solo per sensibilizzare le strutture sanitarie con particolare riguardo al mondo del volontariato per promuovere e sostenere importanti canali di collaborazione e supporto tra i consultori e le associazioni di volontariato, ma soprattutto per chiedere se è possibile di acquisire una specifica dei dati con maggiore livello di dettaglio in relazione ai singoli quesiti posti ».

Richiama quindi la necessità, evidenziata anche dalla relatrice, di attivare la parte « positiva » della legge n. 194, al fine di valutare le cause che inducono la donna alla richiesta di interruzione volontaria della gravidanza, applicare gli articoli 2 e 5 della stessa legge, risolvere le cause sociali che portano all'aborto, proporre alternative all'interruzione, educare a una sessualità responsabile per evitare il fenomeno degli aborti ripetuti (il 19 per cento dei quali interessa donne con almeno un aborto alle spalle e l'8 per cento con almeno 2 aborti). Osserva peraltro che il limitato ricorso allo strumento del consul-

torio segnala anche la sfiducia delle donne verso questo strumento, troppo spesso interessate solo al rilascio della certificazione necessaria per l'autorizzazione.

Ritiene infine opportuno riconsiderare il ruolo dei non obiettori e del volontariato nei consultori, che possono efficacemente operare per la prevenzione. L'azione dei centri di aiuto alla vita, ad esempio, nel solo 2012 ha permesso di assistere 14.756 gestanti e di far nascere 9.887 bambini altrimenti destinati all'aborto. Si tratta di dati raccolti dal 60 per cento dei centri di aiuto alla vita che, se rapportati al totale, indicano che sono state circa 24.500 le gestanti assistite e 16.500 gli aborti evitati, senza alcun tipo di sostegno pubblico. Anche dai dati dei centri di aiuto alla vita emerge inoltre la rilevanza delle cause sociali dell'aborto, se si considera che le donne straniere costituivano solo il 15 per cento della casistica nel 1990 e sono diventate nel 2012 ben l'80 per cento.

Eugenia ROCCELLA (NCD) osserva preliminarmente che la modalità con la quale l'Italia ha affrontato il problema dell'interruzione volontaria della gravidanza costituisce una buona pratica, come evidenza anche il continuo decremento del tasso di abortività, tanto che taluni elementi di questa modalità possono a suo avviso rappresentare un'indicazione per l'Europa. I dati positivi che si riscontrano riguardano sia il ricorso all'interruzione volontaria di gravidanza da parte delle minorenni, sia il dato inerente la ripetitività del ricorso all'aborto, almeno se si confrontano tali risultati con quelli che si registrano in altri Stati europei che, per condizioni complessive, possono rappresentare un parametro di raffronto, quali la Francia, la Gran Bretagna, la Spagna o la Svezia.

Ciò premesso, osserva che si riscontrano ancora delle criticità, come per quanto attiene alle politiche di prevenzione, mai attuate in modo coerente e uniforme, ma piuttosto « a macchia di leopardo » (anche perché a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione ogni regione affronta il problema con

modalità differenti) e spesso affidate al volontariato o ai centri di aiuto alla vita; ricorda in proposito la pregevole opera di accoglienza e prevenzione realizzata in singole realtà, come l'unità Mangiagalli.

Osserva inoltre che in Italia si riscontra anche un'ottima raccolta di dati, ricordando, con riferimento alle considerazioni del deputato Gigli, che il numero degli aborti clandestini viene calcolato con gli stessi algoritmi in tutto l'ambito europeo. Per quanto riguarda l'utilizzo della cosiddetta pillola del giorno dopo, il confronto con altri Paesi europei indica dati migliori per l'Italia.

Quanto alla questione dell'obiezione di coscienza su cui, come chiesto in occasione della discussione delle mozioni aventi ad oggetto tale tema, il Ministero della salute ha attivato un tavolo di confronto con le regioni, vanno sfatati alcuni luoghi comuni: il dato significativo è che il numero di interventi per ciascun medico non obiettore si è dimezzato, passando da 3,3 interruzioni a settimana, considerando in un anno 44 settimane lavorative, a 1,7 a settimana nel 2011. Pertanto, se vi sono difficoltà nell'accesso, non sono dovute al numero di obiettori, ma alle diverse organizzazioni regionali. In ogni caso la stessa legge n. 194 prevede strumenti e correttivi per far fronte a tali problemi. Quindi concentrarsi sull'obiezione di coscienza rappresenta un falso obiettivo dovuto ad un qualche residuo ideologico: infatti, se si considera che oltre il 60 per cento delle donne non aspetta più di due settimane (compresa quella di riflessione) per un intervento, i tempi di attesa, anche confrontati con altri Paesi, non appaiono eccessivi.

Per queste ragioni, reputa che la relazione confermi che il problema dell'interruzione volontaria di gravidanza in Italia è affrontato in modo adeguato.

Osserva poi che le politiche contraccettive non hanno conseguito grandi successi, neanche in Paesi come la Svezia, dove i farmaci contraccettivi e post-concepimento sono di facile accesso, ma il tasso di abortività tra le minorenni è maggiore che in Italia.

L'Italia sembra quindi disporre di strumenti più adeguati, che andrebbero meglio approfonditi. Anche il fatto che la legge italiana prevede che l'aborto deve avvenire nelle strutture pubbliche si è rivelato, nel tempo, un elemento di saggezza, oltre che di maggiore tutela della salute della donna e di prevenzione; infatti, laddove l'interruzione di gravidanza viene praticata in ambito privato, anche in presenza di legge più restrittive, si riscontra un maggior numero di interventi, che costituiscono pur sempre fonte di guadagno.

Un profilo di criticità è rappresentato dall'utilizzo della pillola RU486, che costituisce un metodo elettivamente domiciliare, tanto che in Francia dopo alcuni anni di elevata diffusione di tale metodo si è addivenuti ad una modifica normativa che ne consente l'uso a domicilio. Al riguardo, richiama la necessità di una vigilanza affinché questa metodica rimanga una pratica destinata ad una riduzione percentuale di donne, le quali vi ricorrono per motivi di natura essenzialmente medica. In merito, ricorda che vi è un indirizzo molto chiaro da parte delle autorità competenti, che va nel senso di una vigilanza del medico per tutto il percorso richiesto da tale metodica, che si traduce in un ricovero ospedaliero della durata di tre giorni dopo la somministrazione. Vi è tuttavia la possibilità di chiedere le dimissioni volontarie, che tuttavia comportano dei rischi di complicanza, comprovati dai dati statistici.

Con riferimento al ricorso all'IVG da parte delle donne straniere, sottolinea la necessità di considerare le specificità legate alla comunità nazionale di provenienza: mentre infatti per le donne dell'Est europeo l'aborto rappresenta un metodo anticoncezionale, le donne cinesi ricorrono prevalentemente all'aborto clandestino perché difficilmente propense ad affidarsi al sistema sanitario pubblico.

Conclusivamente, ribadisce che pur se permangono delle criticità da affrontare, la relazione all'esame della Commissione conferma che esiste un modo italiano di affrontare il tema dell'interruzione volontaria di gravidanza che rappresenta una

buona pratica, cui si accompagna una raccolta dei dati diffusa e capillare, di cui dovremmo essere maggiormente consapevoli.

Andrea CECCONI (M5S) sottolinea che la relazione in esame si discosta poco da quella presentata lo scorso anno e fornisce dati non aggiornati, come quelli relativi agli aborti clandestini, che risalgono addirittura al 2005.

Si sofferma quindi sulla pillola RU486, che non viene utilizzata in modo uniforme e capillare sul territorio nazionale, in quanto in alcune regioni vi si fa ricorso normalmente, ma nelle Marche, per esempio, mai. In proposito, ricorda che, mentre in altri Paesi tale pillola è somministrata in regime di *day hospital*, l'Italia è l'unico Paese nel quale è necessario il ricovero ospedaliero, quando per le eventuali complicanze sarebbe adeguato il ricorso alle strutture sanitarie presenti sul territorio. Peraltro, anche in caso di ricovero è abituale l'ipotesi delle dimissioni volontarie.

Ricordando la sua esperienza professionale di infermiere, che lo ha portato ad assistere a interruzioni volontarie di gravidanza, sottolinea che si tratta di un'esperienza difficile anche dal punto di vista etico, sia per la donna che per chi vi deve assistere; ritiene pertanto una barbarie dover ricorrere all'intervento chirurgico laddove sarebbe possibile l'uso di un farmaco.

A tale proposito, deve rilevare che le leggi in Italia hanno un'impostazione poco laica e sono invece ispirate a una valutazione etica e spesso cattolica, come avvenuto per la fecondazione assistita e il testamento biologico. A suo giudizio, si dovrebbe invece considerare che tali leggi possono offrire un'opportunità e che il cittadino cattolico è libero di non farvi ricorso.

Richiama quindi lo « scandalo » dei consultori familiari e della mancata applicazione, per decenni, di una legge che doveva garantire un sostegno alle donne. In proposito, cita il deputato Aiello, che ha osservato che nel suo territorio il lavoro

del consultorio è svolto dal prete. In effetti, molti consultori sono gestiti da associazioni, spesso cattoliche, che per ragioni ideologiche inducono a determinati comportamenti.

In realtà, ritiene che l'interruzione volontaria di gravidanza debba essere considerata una pratica medica cui la donna può scegliere di ricorrere normalmente. Da questo punto di vista, ritiene eccessiva l'importanza che è attribuita ai dati relativi al numero di interruzioni di gravidanza praticate.

In conclusione, si aspetta che anche il prossimo anno la relazione offrirà un quadro del tutto simile.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, senza voler contestare quanto dichiarato dal deputato Cecconi, osserva tuttavia che lo stesso collega ha riconosciuto che l'interruzione di gravidanza è un'esperienza dolorosa sia per la donna sia per chi vi assiste. Ritiene pertanto che debba essere apprezzata positivamente la riduzione del numero di casi praticati.

Benedetto Francesco FUCCI (FI-PdL) reputa importante l'esame della relazione annuale sull'attuazione della legge n. 194 del 1978, sulla tutela sociale della maternità e per l'interruzione volontaria di gravidanza, che presenta i dati preliminari relativi al 2012 e quelli definitivi del 2011. Si tratta di evidenze a suo parere molto significative, tanto più se viste in relazione al dibattito che nel giugno scorso si è svolto alla Camera in occasione dell'esame di alcune mozioni.

Si sofferma quindi sul fatto che la relazione del Governo indica, analizzando i dati preliminari sul 2012, che il numero totale di interruzioni volontarie di gravidanza effettuate (circa 105 mila) è stato inferiore del 5 per cento rispetto a quello dell'anno precedente e addirittura del 54,7 per cento rispetto a trent'anni fa.

Per questo, come già affermato in occasione del citato dibattito in Assemblea su mozioni, non condivide l'approccio di chi afferma che la presenza dei medici obiettori impedisca l'esercizio dell'interru-

zione volontaria di gravidanza. Infatti, in tal modo non si tiene conto del fatto – per l'ennesima volta evidenziato dalla relazione in esame – che i numeri complessivi del personale non obiettori sono del tutto congrui rispetto al numero complessivo degli interventi di interruzione volontaria di gravidanza. Eventuali difficoltà nell'accesso ai percorsi per l'interruzione volontaria di gravidanza, come evidenziato dal Ministero della salute e da molti colleghi, sono semmai dovuti a una distribuzione inadeguata del personale fra le strutture sanitarie all'interno di ciascuna regione; peraltro, la stessa relazione contiene dati non completi in relazione a diverse realtà regionali.

Desidera poi sottolineare che la legge n. 194 del 1978 ha anzitutto lo scopo, stabilito dall'articolo 1, di garantire il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconoscere il valore sociale della maternità e tutelare la vita umana dal suo inizio. Perché ciò avvenga davvero, oltre a una piena e concreta applicazione della legge medesima in tutte le sue parti, è necessario anche che lo Stato favorisca interventi volti ad invertire il *trend* di bassa natalità in atto ormai da moltissimo tempo. Si riferisce in particolare, richiamando anche l'intervento della collega Binetti, al tema delle politiche in favore della famiglia, che sono gravemente carenti in Italia, al contrario di quanto avviene in realtà molto vicine, come la Francia. Questo dibattito è a suo parere un'occasione propizia per ribadire tale indirizzo, che risulta ancora più importante nel contesto di una situazione economica e sociale molto difficile.

Evidenzia infine, proprio alla luce dei dati richiamati e delle considerazioni svolte, la necessità di un dibattito sereno e il più possibile obiettivo sull'interruzione volontaria di gravidanza e sull'obiezione di coscienza. Si riferisce ancora una volta al dato molto importante, ben evidenziato dalla relatrice, del progressivo decremento dei consultori familiari pubblici che si è registrato negli ultimi anni. I consultori avrebbero dovuto, invece, essere l'asse portante degli interventi di prevenzione del-

l'aborto volontario, nei quali trovare gli operatori più idonei ad attivare la rete di sostegno per le gravidanze difficili nonché gli eventuali mezzi per tentare di rimuovere le cause esterne che talvolta spingono la donna a tale scelta. Questa grave insufficienza è dimostrata anche dal dato del ricorso al consultorio per la certificazione, che interessa appena il 40 per cento delle donne richiedenti l'interruzione volontaria di gravidanza. Si tratta di un terreno molto concreto sul quale è necessario, da parte del Parlamento e del Governo, intervenire con misure incisive.

Per i motivi esposti, a suo parere è assolutamente necessario, a ormai 36 anni dal varo della legge n. 194 del 1978, che le forze politiche diano luogo a un dibattito esaustivo e sereno sul modo in cui applicare non solo le norme sull'interruzione volontaria di gravidanza, ma anche quelle, tuttora in vigore ma nei fatti sconosciute ai più, sulla tutela sociale della maternità.

Donata LENZI (PD) ringrazia preliminarmente la relatrice per aver introdotto una discussione che opportunamente integra quella già svolta in occasione dell'esame delle mozioni sull'obiezione di coscienza.

Nel ricordare che l'applicazione della legge n. 194 del 1978 è stata monitorata con continuità, deve rilevare che essa si è rivelata, ancora più di quanto non fosse emerso in passato, una buona legge

Con riferimento al tema dei consultori ed alla scelta di affidarne la gestione ad associazioni private, osserva che, quando una donna ha la possibilità di operare una scelta, evita di rivolgersi ad una struttura nella quale sa che incontrerà degli ostacoli: si parla infatti di donne che, pur vivendo con sofferenza la scelta dell'interruzione, intendono esercitarla. In proposito, ricorda a titolo di esempio l'esperienza di un consultorio pubblico della propria città, con un bacino di utenza di circa 40 mila abitanti, in cui venivano praticati una cinquantina di aborti all'anno; dopo la decisione del comune di aprire la struttura alle associazioni cattoliche, il numero delle richieste di interru-

zione di gravidanza è sceso a zero, semplicemente perché le donne non si sono più rivolte a quella struttura. Il comune ha dovuto prendere atto della situazione e concludere la sperimentazione.

Osservato che la legge n. 194 ha conseguito il risultato di ridurre il numero di interruzioni di gravidanza, come sancito dall'articolo 1, sottolinea l'esigenza di compiere ulteriori passi in avanti, anche con riferimento alle tematiche da affrontare al tavolo di confronto con le regioni attivato dal Ministro della salute a seguito delle mozioni sull'obiezione di coscienza. In particolare, è possibile intervenire sulle ragioni di insoddisfazione che ancora permangono e che attengono, a suo avviso, alle modalità di organizzazione del servizio e alla distribuzione sul territorio degli obiettori, che non è tale da garantire il servizio stesso. La legge prevede correttivi quali lo spostamento di personale, ma dovrebbe essere previsto che ogni regione indichi alcune strutture dove il servizio è assicurato. Evidenzia quindi che, pur essendo logico che alla riduzione di servizi di ostetricia e ginecologia si accompagni una riduzione delle strutture per la certificazione e le interruzioni di gravidanza, deve sussistere una programmazione regionale che tenga conto del bacino di utenza e della necessità di garantire il servizio, così come per la somministrazione della pillola RU486.

Con riferimento ai consultori, ritiene che il Servizio sanitario nazionale, la cui istituzione è successiva alla legge sui consultori, « fatichi » a contenere al proprio interno un servizio che è socio-sanitario e non esclusivamente sanitario, la cui attività è solo per un 10 per cento strettamente sanitaria, mentre si esplica soprattutto con riferimento all'assistenza per le adozioni, il parto, l'allattamento, la menopausa. Considerato il peggioramento della situazione economica e che un certo numero di interruzioni di gravidanza dipende dalle condizioni economiche, osserva come appaia ancora più necessaria la presenza del sociale nel consultorio e

come la vera sfida sia rappresentata da come si riuscirà a realizzare una maggiore integrazione tra tali aspetti.

Auspica infine che si possa al tal fine ricreare il clima di collaborazione che diede vita alla legge n. 194, quando anche esponenti di partiti che poi si attivarono per il *referendum* abrogativo offrirono il loro contributo per il miglioramento della legge stessa. Da questo punto di vista, la vicenda della legge n. 194 costituisce un insegnamento culturale che può rappresentare un utile esempio.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ricorda che

si era convenuto di concludere l'esame della relazione con apposito atto di indirizzo che, vista l'attuale situazione politica, potrà essere discussa solo dopo la formazione del nuovo Governo. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 77

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 19 febbraio 2014. – Presi-
denza della presidente Rosy BINDI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, si è riunito
dalle 14.10 alle 14.35.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. C. 2096 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i>)	3
--	---

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

AUTORIZZAZIONI AI SENSI DELL'ART. 96, COST.:

Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti della deputata Michela Vittoria Brambilla nella sua qualità di Ministro senza portafoglio per il turismo <i>pro tempore</i> , pervenuta dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Milano (doc. IV-bis, n. 1) (<i>Esame e rinvio</i>)	13
--	----

DELIBERAZIONI IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ:

Richiesta avanzata dal deputato Fabrizio Cicchitto nell'ambito del procedimento civile intentato nei suoi confronti dall'on. Antonio Di Pietro presso il tribunale di Roma (<i>Esame e rinvio</i>)	15
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	17
---	----

AVVERTENZA	17
------------------	----

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV Camera e 3^a e 4^a Senato)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Incontro informale con i familiari dei due fucilieri « marò » appartenenti al Reggimento della Marina militare « Brigata San Marco », Massimiliano Latorre e Salvatore Girone	18
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO DEI NOVE:

DL 149/2013: Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. Emendamenti C. 2096 Governo, approvato dal Senato .	19
--	----

II Giustizia

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI. Atto n. 51 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	20
---	----

ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	22
--	----

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense. Atto n. 70 (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento</i>)	21
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	21
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE CONSULTIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione	31
DL 149/2013: Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. C. 2096 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	31
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	47
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di « Poste Italiane Spa ». Atto n. 77 (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	38
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di « ENAV S.p.a. ». Atto n. 78 (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	39
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI. Atto n. 51 (Rilievi alla II Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	40
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE. Atto n. 43 (Rilievi alla VI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	41
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). Atto n. 53 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	43
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Atto n. 57 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	44
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Atto n. 69 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	45
AVVERTENZA	46
VI Finanze	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	55
VII Cultura, scienza e istruzione	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	56

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Antonio Carrara a Presidente dell'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Nomina n. 24 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	57
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Atto n. 69 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	59
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). Atto n. 53 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	60
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Atto n. 57 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	60
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	62
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo Movimento Cinque Stelle</i>) ..	64
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	61
ERRATA CORRIGE	61

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	65
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione	65
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa. Atto n. 77 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	65

SEDE CONSULTIVA:

DL 4/2014: Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi. C. 2012 Governo (<i>Parere alla VI Commissione</i>) (<i>Esame e rinvio</i>)	66
AVVERTENZA	67

X Attività produttive, commercio e turismo

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla strategia energetica nazionale e sulle principali problematiche in materia di energia. Audizione di rappresentanti di Enel (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	68
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	68
ERRATA CORRIGE	68

XI Lavoro pubblico e privato

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	69
---	----

XII Affari sociali

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione sullo stato di attuazione della legge n. 194 del 1978, concernente norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza, contenente i dati preliminari dell'anno 2012 e i dati definitivi dell'anno 2011. Doc. XXXVII, n. 1 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	70
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	76
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	77

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.*

€ 5,00



17SMC0001830